

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 96^a_{te} SITZUNG
8-11-1955

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 183: Partecipazione della Regione alla costituzione di una società proponentesi la costruzione di una Centrale Ortofrutticola a Bolzano pag. 3

Disegno di legge n. 176: Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale. pag. 9

Disegno di legge n. 184: Ricostituzione in Comune autonomo della frazione di Rodengo del Comune di Rio di Pusteria (Provincia di Bolzano) pag. 18

Interrogazioni e interpellanze. pag. 19

Disegno di legge n. 185: Approvazione degli elenchi delle voci merceologiche tipo, previsti dall'art. 6 della legge regionale 7-2-1952, n. 2 pag. 29

Disegno di legge n. 186: Modifica della denominazione del Comune di S. Cristina (Provincia di Bolzano) in quella italiana di "S. Cristina Valgardena", ed in quella tedesca "St. Christina Gröden" pag. 29

Gesetzentwurf Nr. 183: Beteiligung der Region an der Gründung einer Gesellschaft für die Errichtung einer Grossmarkthalle für Obst und Gemüse in Bozen Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 176: Bestimmungen über die beratenden Organe auf dem Gebiete der öffentlichen Arbeiten von regionalem Belang. Seite 9

Gesetzentwurf Nr. 184: Wiedererrichtung der Fraktion Rodeneck der Gemeinde Mühlbach (Provinz Bozen) als selbständige Gemeinde Seite 18

Anfragen und Interpellationen. Seite 19

Gesetzentwurf Nr. 185: Genehmigung der im Art. 6 des Regionalgesetzes vom 7. Februar 1952, Nr. 2, vorgesehenen Listen der allgemeinen Warenbezeichnungen Seite 29

Gesetzentwurf Nr. 186: Umbenennung der Gemeinde St. Christina (Prov. Bozen) in "S. Cristina Valgardena", bzw. "St. Christina Gröden", Seite 29

Presidente: avv. RICCARDO ROSA

Vicepresidente: dott. SILVIO MAGNAGO

Ore 9,40.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STOETTER (Segretario - S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 9 luglio 1955.

STOETTER (Segretario - S.V.P.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Vorrei comunicare al Consiglio che S. E. Bisia, nella visita di commiato a me fatta in occasione del suo collocamento a riposo, mi ha pregato — e io lo faccio con queste parole — di porgere i più cordiali saluti al Consiglio Regionale.

Seine Exzellenz Bisia hat mich bei seinem Abschiedsbesuch gebeten, Grüsse an den Regionalrat zu übermitteln.

Comunico inoltre che il disegno di legge numero 177, concernente la composizione e l'elezione dei Consigli comunali, è stato ritirato dalla Giunta.

Ich möchte dem Regionalrat noch mitteilen, dass der Gesetzentwurf Nr. 177 betreffend die Gemeindewahlen vom Ausschuss zurückgezogen worden ist.

NARDIN (P.C.I.): Alcuni Consiglieri hanno presentato un Voto diretto al Governo a sensi dell'art. 29 dello Statuto; ora chiediamo l'inserimento all'Ordine del giorno, a sensi dell'art. 49 del Regolamento.

PRESIDENTE: Guardi, cons. Nardin, che questo Voto l'ho ricevuto soltanto sabato, e devo ancora distribuirlo ai Consiglieri. Il Regolamento prevede che i Voti passino alle Commissioni legislative competenti, a meno che l'Ufficio di Presidenza decida di presentarlo direttamente al Consiglio. Non ho avuto il tempo di consultarmi in proposito. Se l'Ufficio di Presidenza deciderà di trasmetterlo direttamente al Consiglio, allora si voterà per l'inserimento del Voto all'Ordine del giorno di questa sessione.

L'Assessore Berlanda mi prega di avvertire quei Consiglieri regionali che avessero intenzione di recarsi a Cortina durante le Olimpiadi e di rimanervi uno, due o tre giorni, di farlo sapere in tempo, in modo da fissare subito le camere in albergo.

Ich möchte Ihnen noch mitteilen, dass Herr Assessor Berlanda mich gebeten hat, die Regionalräte, die die Absicht haben, einen, zwei oder mehrere Tage während der Winterolympiade in Cortina zu wellen, aufzufordern, sich sofort für ein Zimmer vorzumerken, weil nur mehr wenige zur Verfügung stehen. Herr Assessor Berlanda würde sich dann diesbezüglich interessieren.

Punto I dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 183: « *Partecipazione della Regione alla costituzione di una società proponentesi la costruzione di una Centrale Ortofrutticola a Bolzano* ».

La parola all'Assessore per la lettura della relazione.

BERLANDA (Assess. Ind. Comm. e Turismo - D.C.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa.

GELPI (D.C.): (legge la relazione della Commissione all'Industria, Commercio e Turismo).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa alle Finanze.

GELPI (D.C.): (legge la relazione della Commissione alle Finanze e Patrimonio).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola all'on. Paris.

PARIS (P.S.D.I.): Noi abbiamo sempre apprezzato la tendenza della Regione ad aiutare l'iniziativa privata nell'allestimento di complesse e costose attrezzature, che si rendono necessarie per mettere la nostra produzione — in particolare la frutta — su un piano di difesa dagli alti e bassi del commercio. Bisogna evitare che i produttori si trovino alla mercè del commerciante per il fatto che non hanno i mezzi sufficienti per conservare la frutta e inoltre presentarla sul mercato con quella selezione, e in quegli imballaggi che oggi il mercato pretende se si vuole vincere la

concorrenza delle altre zone estere e anche del nostro Paese. Quindi senza dubbio ritengo l'iniziativa della Regione ottima sotto tutti gli aspetti. Però credo che la Regione sia un ente serio, e così pure i singoli Consiglieri che compongono l'organo legislativo.

La Regione ha il dovere di vedere in fondo a queste società che vengono a costituirsi, a cui la Regione partecipa con notevole caratura di quote. Purtroppo non posso dire che è stata una cosa seria la presentazione di questo disegno di legge. Infatti abbiamo davanti un progetto di legge, la relazione della Giunta, la relazione della Commissione alle Finanze, la relazione della Commissione all'Industria e Commercio, conosciamo quale è lo ammontare, il preventivo della spesa — 250 milioni — conosciamo la quota di partecipazione della Regione in 90 milioni, ma tutto il resto per noi è sconosciuto. Ora, è mai possibile che la Regione partecipi a una società, e noi siamo qui oggi chiamati a deliberare questa partecipazione, senza conoscerne lo statuto? Vi è qualche cosa di più: è mai possibile che si partecipi a questa società senza saperé come sono suddivise le altre carature?

Ho chiesto in Commissione l'elenco dei partecipanti con a fianco l'ammontare delle loro quote di partecipazione; è stato recapitato l'elenco con il puro e semplice nominativo dei partecipanti.

Ora, la Regione partecipa in stato di minoranza, e sarei ben disposto a sacrificare altri 35 milioni perchè la Regione sia in condizioni di parità con tutti gli altri, non soltanto per una questione di prestigio, ma per garantire le finalità di queste istituzioni, perchè anche in provincia di Bolzano, anche nella zona a sud di Bolzano vi sono dei piccoli, dei modesti produttori di ortaggi e in modo particolare di frutta. Chi dice che gli interessi di questi piccoli coltivatori non siano danneggiati? Quali garanzie hanno costoro in mano? Quale elemento per giudicare? Chi mi dice che fra questi 13 partecipanti non vi siano tre-quattro o magari uno che ha la maggioranza assoluta e che può fare quel che vuole?

Queste domande sono lecite, perchè lo statuto non l'abbiamo mai visto. Ecco perchè, secondo me, la presentazione di questa legge non è una cosa seria. Capisco le traversie della Giunta ecc., ma determinate imposizioni la Giunta non dovrebbe subirle, ed è mancare di rispetto al Consesso legislativo presentare le cose in questa maniera. Ecco, perchè spero di trovare altri consensi per rinviare la discussione della legge fino a quando il Consiglio avrà in mano gli elementi per poter giudicare.

Dico questo non per sabotare l'iniziativa, che

sottoscrivo a piene mani, ma per una questione di riguardo verso il Consesso legislativo, perchè credo che non si possa deliberare sull'iniziativa, quando punti così importanti e fondamentali non sono resi noti al Consiglio.

Per cui faccio la proposta formale di rinviare la discussione della legge fino a quando verranno forniti ai Consiglieri l'elenco dei partecipanti con a fianco l'ammontare della rispettiva quota e lo statuto della società.

VINANTE (P.S.I.): Con il provvedimento in corso si dovrebbe tendere alla difesa degli interessi delle principali categorie produttrici della regione Trentino-Alto Adige. Noi abbiamo già avuto occasione di esaminare in due casi precedenti l'argomento, e precisamente in occasione della costituzione dell'Ortofrutticola di Trento e di Merano. In quelle due occasioni ho dato incondizionatamente l'appoggio perchè ritenevo che effettivamente l'iniziativa costituiva un apporto notevole per la difesa degli interessi della produzione frutticola. In questo caso ho voluto esaminare più da vicino, più a fondo le ragioni e le necessità della costituzione della società e francamente non mi sono convinto della assoluta necessità della partecipazione, con sì notevole capitale, della Regione. E mi sono chiesto: l'intervento presenta effettivamente in tutti i casi i dati positivi? Non potrebbe dar luogo, anzichè alla difesa degli interessi della produzione, a possibilità di speculazione? E la risposta, dico francamente, non me la sono potuta dare nè positiva nè negativa perchè la questione presenta due aspetti: la conservazione in frigoriferi della frutta viene fatta solo ed esclusivamente per la difesa del prodotto, per la difesa dei prezzi nei periodi di punta o potrebbe costituire una speculazione da parte dei commercianti? Perchè questo dubbio? Perchè consta e mi consta che molta frutta, che viene depositata nei magazzini frigoriferi, non è di produzione locale ma di importazione dalla provincia di Ferrara.

Ora, perchè la Regione deve partecipare alla costruzione di stabilimenti quando le finalità non sono proprio limpide e chiare? Sarò lieto se mi si potrà dimostrare il contrario, perchè gli elementi che ho assunto non sono categorici, però desidero che i responsabili affermino pubblicamente che le mie preoccupazioni non hanno ragione di essere.

Altra domanda che attende risposta, è questa: da chi è costituita questa società? Giustamente Paris prima ha detto che non si sa in quale rapporto finanziario partecipano i singoli aderenti, e perciò in sede di commissione finanziaria avevamo insistito per conoscere le singole quote sociali, che nell'elenco fornitoci non sono indicate;

si vorrebbe appunto vedere se la sottoscrizione di capitali, in linea di massima, è fatta dai produttori e commercianti o esclusivamente da commercianti. Sono notizie di importanza fondamentale per convincere, almeno il sottoscritto, della bontà dell'iniziativa.

Nei due altri casi precedenti era stato sottoposto all'approvazione del Consiglio anche lo statuto. In questo caso viene riservata al Presidente della Giunta la facoltà di approvare lo statuto. A me sembra che tale compito deve essere riservato al Consiglio.

E' stato affermato nella relazione che il costo dell'opera è di 250 milioni. Questa somma risponde ad un preventivo di massima oppure è stata fissata in rapporto a un effettivo progetto?

Non meravigliatevi se noi chiediamo questi dati e questi elementi, perchè ci troviamo di fronte a un precedente di natura grave, dove da 260 milioni siamo andati a 700 milioni!

DALLA ROSA (D.C.): 850 milioni!

VINANTE (P.S.I.): 850 milioni, grazie della precisazione. Penso che si dovrebbero avere delle nozioni precise prima di inoltrarsi in un'altra avventura. Esistono già nelle zone nelle quali dovrebbe avere influenza questa nuova Centrale, altri frigoriferi; nella zona di Egna vi sono 3-4 frigoriferi, nella zona di Ora altri 4.

Ritengo perciò che l'argomento, prima di portarlo all'approvazione, vada studiato un po' più a fondo. Inoltre sarebbe utile sentire se l'Assessore ha una idea del come verrà gestita questa società; anche di questo non sappiamo ancora nulla. Per tutte queste ragioni mi associo alla proposta di Paris di rinviare la deliberazione su questo argomento.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che le richieste fatte da Paris e da Vinante, e le perplessità avanzate e le domande poste trovino piena giustificazione da una parte nell'entità notevole del concorso regionale che si propone e, dall'altra, nella sbrigatezza e genericità della relazione dell'Assessore con la quale la proposta viene illustrata. Ci sono 60 milioni nella prima pagina e 30 milioni nella seconda; mi pare che non si possa assolutamente ritenere implicita nella relazione dell'Assessore o nelle più brevi relazioni delle due Commissioni, la risposta agli interrogativi posti qui dai due Consiglieri che mi hanno preceduto. Alle quali preoccupazioni io vorrei aggiungere un'altra, dato che ritengo che l'Assessore abbia l'intenzione appunto di togliere tali preoccupazioni nella sua risposta. E' questa: ho visto adesso per la prima volta l'elenco dei partecipanti, persone che non conosco,

però, a meno che non si tratti di incidentali casi di omonimia, chedo che qui dentro ci siano i più grossi produttori di marmellate della zona di Bolzano e Merano e credo che si possa chiedere una parola di smentita al sospetto, che a me è capitato immediatamente vedendo questo elenco. Hanno cioè costoro, se non si tratta di un'omonimia ma si tratta effettivamente dei Menz e degli Zuegg, hanno proprio interesse questi signori a sostenere i prezzi della frutta, o non hanno invece interesse, per la loro specifica attività economica, ad invilire ed a provocare l'invilimento dei prezzi della frutta? Ecco la domanda che pongo in aggiunta a quelle che hanno posto Vinante e Paris, relativamente alla partecipazione di questi produttori di marmellate. Ed ecco la ragione per la quale, a meno che l'Assessore non dia, seduta stante, risposte assolutamente soddisfacenti, mi assocerò alla proposta di rinvio per un ulteriore approfondimento della materia.

NARDIN (P.C.I.): Sono d'accordo con quanto detto dai precedenti oratori, e aggiungo un altro rilievo che ho fatto presente in Commissione. La Regione intraprende queste iniziative che in linea generale definisco utili, in quanto si cerca di potenziare nel miglior modo possibile tutto un settore, una attività, in maniera da predisporre meglio la situazione, onde favorire il più possibile la conservazione e lo smercio dei prodotti agricoli della nostra regione. Però i massicci interventi della Regione per partecipare alla costituzione di queste Centrali Ortofrutticole mi pare costituiscano soltanto un lato della questione abbastanza complessa; vale a dire noi concorriamo alla prima fase, quella cioè dell'immagazzinamento, della conservazione di questi prodotti, per meglio aiutare — tale credo sia la nostra intenzione — lo smercio successivo di questi prodotti. Però quale è stato lo sforzo della Regione in questi anni per aiutare il collocamento dei nostri prodotti ortofrutticoli? Ecco perchè chiesi al cons. Amonn, che rappresentava nella Commissione legislativa l'Assessore, una abbastanza dettagliata relazione da presentare ai Consiglieri prima della discussione di questo disegno di legge, per dare appunto una idea dell'attività svolta dalla Regione in questi ultimi anni per favorire il collocamento sui mercati, specialmente esteri, dei nostri prodotti ortofrutticoli.

La costruzione di queste Centrali rappresenta una prima fase; la fase successiva, che è la più complessa, la più difficile e anche quella decisiva, bisogna vederla attraverso le esperienze che la Regione ha fatto, quelle delle Camere di Commercio, quelle che fanno quotidianamente i nostri produttori e commercianti locali. Una sintesi di questa

situazione credo che pone meglio in grado il Consiglio di esaminare e prendere le opportune decisioni su questo disegno di legge. Per questo mi associo alla proposta di rinvio, onde dar modo alla Giunta Regionale, all'Assessorato competente di presentare un certo studio, una certa relazione in merito all'attività svolta e alle esperienze che la Regione ha acquistato nel collocamento dei nostri prodotti ortofrutticoli sui vari mercati nazionali ed esteri, problema questo intimamente connesso a quello della conservazione.

In secondo luogo è stato accennato dal collega Vinante al problema dello statuto, che in questa occasione come per la centrale ortofrutticola di Merano, contrariamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, senza sentire il Consiglio, com'è avvenuto per l'Ente Fiera, per la Società Avisio, per la Centrale ortofrutticola di Trento e così via. Si è detto che questi statuti sono uguali l'uno all'altro, per cui non necessita un esame da parte del Consiglio; si è detto che viene proposta questa procedura per essere più sbrigativi. Io credo che anzitutto si debba salvaguardare quello che è un diritto ed una prerogativa del Consiglio, e che il Consiglio, com'è avvenuto in precedenza, per principio deve esaminare questi statuti e deve approvarli. In secondo luogo non è vero che il Consiglio non possa nella discussione di uno statuto far inserire delle clausole anche nuove, per meglio garantire la collettività di fronte a possibili speculazioni, che possono intervenire da parte delle società di gestione. Per questi motivi credo che l'art. 2 della legge debba essere modificato nel senso di ritornare al Consiglio questa prerogativa.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola all'Assessore.

BERLANDA (Assess. all'Industria, Comm. e Turismo - D.C.): E' una situazione di grande diligenza nella ripresa del Consiglio e perciò i Consiglieri li sento più diligenti nell'esaminare queste cose, ma vorrei un po' ricordare a qualche collega che queste obiezioni nascono qualche volta per delle mancate letture di relazioni precedenti o di Bollettini della Regione, e non leggendo tutto è logico che si pretendano ulteriori informazioni, che si possono anche dare a voce. Ma non mi pare giusto incolpare la Giunta di negligenza su alcuni aspetti che adesso dirò.

Per quanto riguarda l'esame panoramico e di fondo delle necessità economiche nel settore della produzione frutticola e del suo collocamento, siccome questa è una produzione fondamentale del-

la nostra terra, la situazione non muta nel giro di due o tre anni, e perciò è da ritenersi che tutte le argomentazioni ampie, svolte per la formazione della centrale ortofrutticola di Trento, siano indubbiamente valide anche per la situazione attuale, perchè non è mutata in peggio e tutt'al più potremmo dire che qualche nuovo impianto è entrato in produzione.

Già due anni fa con un accurato studio si è dimostrato che oggi sarebbero necessari impianti di refrigerazione per 4 mila vagoni, e fino a quando non si è raggiunta quella quota il ragionamento vale. Ora la centrale ortofrutticola di Trento ne ospita 300, la centrale ortofrutticola di Merano ne ospita 250, i magazzini costruiti in base alla legge n. 11 ne ospitano un modesto quantitativo che può raggiungere i 500, i magazzini di Bolzano ne ospitano un certo quantitativo. Siamo ben lontani dalla capacità dei 4 mila vagoni!

Mi pare che questo dato di fatto doveva balzare evidente alla comprensione dei Consiglieri. Anche se il Consiglio approvasse la costruzione di questo nuovo frigorifero — che sulla base del progetto potrà introdurre e refrigerare e conservare altri 250 vagoni di merci — ogni esperto vi potrà dire che mancano ancora frigoriferi per oltre due mila vagoni di frutta. Questo vi dice che economicamente siamo ancora nella fase di assoluta sicurezza quando andiamo a costruire un impianto di questo genere vicino a un frigorifero già esistente a Bolzano.

Direi che c'è un campo di sviluppo anche per le cooperative sulla legge n. 11 e per altre eventuali iniziative private o di questo genere. Per quanto riguarda poi la discussione di fondo basta dire che la centrale di Trento è costata più del previsto perchè sarebbe stato sciocco non utilizzare certo spazio che si era reso disponibile. Comunque l'iniziativa ha già dato i primi risultati: piccoli consorzi della Valle di Non, i quali hanno creduto nella bontà dell'iniziativa, hanno portato in deposito le pere Williams a un certo momento e quindici giorni dopo hanno spuntato dalle 15 alle 18 lire in più per chilo. Tradotto in cifre il beneficio è di decine di milioni per la produzione perchè gli stands affittati sono dati a commercianti, a mediatori di commercio locale, a produttori. Escludo nel modo più assoluto che siano affittati o dati a gente che porti produzione concorrente dal ferrarese o dall'Emilia-Romagna, perchè ciò è vietato per statuto. Sarà possibile, in epoche in cui il magazzino sarà vuoto, dal maggio eventualmente a settembre, l'introduzione di ortaggi che vengono dal sud e di arance e limoni in transito per la refrigerazione. Vi sono periodi in cui

le centrali non sono a pieno carico e sarebbe un atto di cattiva amministrazione non inserire, con le debite cautele, anche altri prodotti.

Quello che viene posto in rilievo è soprattutto un certo argomento, una certa riserva circa la partecipazione della Regione ad un'iniziativa cui partecipano come soci anche delle persone che indubbiamente sono abbienti, persone che sono produttori e commercianti. Intanto devo escludere nel modo più categorico che nell'elenco dei soci del frigorifero di Merano e nell'elenco dei soci del frigorifero di Bolzano vi siano delle persone che siano *solo* commercianti, a parte il fatto che ogni commerciante di frutta quando ha qualche soldo da investire lo investe in impianti di mele o pere. Ora, fino a quando non saremo in una società socialista, la Giunta Regionale ritiene che ci sia possibilità di convivenza per la cooperativa e per il privato commerciante, e che la funzione nel commercio abbia un'importanza fondamentale nel collocamento della nostra produzione, perchè le stesse cooperative, che pure hanno qualcosa da dire nei confronti del commercio, riconoscono che sarebbe un guaio se il commercio venisse tutto a mancare.

NARDIN (P.C.I.): Quando verrà la società socialista farà un discorso del tutto diverso!...

BERLANDA (Assess. Ind., Comm. e Turismo - D.C.): Sì, consigliere Nardin, le spiegherò a parte come ho visto i negozi di frutta e verdura dove c'è la sigla H. O.

NARDIN (P.C.I.): Spiegheranno loro!...

BERLANDA (Assess. all'Industria, Comm. e Turismo - D.C.): Glielo spiego dopo.

NARDIN (P.C.I.): Crissà quanto avrebbero da spiegare loro...; la parte « primo rischio » c'è senz'altro!

BERLANDA (Assess. all'Ind., Comm. e Turismo - D.C.): Secondo la visione della Giunta Regionale questi interventi servono da catalizzatori perchè fanno nascere altre iniziative. Ciascuno dei componenti la società può essere considerato abbiente ma nessuno in misura tale da potersi mettere insieme a svolgere una iniziativa di questo genere. Ritengo pertanto una cosa utile alla economia generale se la Regione, mettendosi in funzione di catalizzatore in questi gruppi, riesce a far sì che le iniziative nascano. E' logico che si devono prendere certe cautele che sono fissate poi nello statuto. Secondo un modesto parere che ho espresso alla Giunta il collocamento della frutta che avviene attraverso il commercio segue vie e

strade diverse da quelle seguite dalle cooperative; ognuno ha il proprio mercato e c'è spazio vitale per tutti. Se si rileggesse la relazione al bilancio presentata nell'esercizio scorso dall'Assessorato si potrebbe vedere quale e quanta è stata anche l'attività e la presenza della Regione per facilitare ogni occasione di collocamento. Il fatto che la nostra produzione abbia trovato collocamento a prezzi remunerativi dovrebbe essere una dimostrazione dello sforzo seguito.

Per quanto riguarda lo statuto, dato l'impegno della Giunta di mantenere fermamente lo statuto già elaborato con molta attenzione per la centrale di Trento e per quella di Merano, mi pare che il discorso si potrebbe fare molto breve. I Consiglieri hanno ricevuto tutti il Bollettino Ufficiale del 5 ottobre e tutti hanno potuto esaminare lo statuto per la centrale ortofrutticola di Merano, e tutti hanno potuto vedere — almeno quelli a cui la cosa interessava — come nell'art. 10 vi siano le cautele necessarie per tutelare la presenza, anche in minoranza, della Regione in quel complesso, poichè tutte le deliberazioni fondamentali del consiglio che nasce sono subordinate ad un'abbondante presenza di soci, per cui anche se i privati volessero fare delle sorprese o colpi di scena, in quel consiglio ciò non sarà possibile perchè la caratura della Regione è sufficiente a bloccare ogni manovra, in base all'art. 10 dello statuto.

Ora da questo punto di vista, siccome ho visto la fase della centrale di Trento, che ha lo stesso statuto, e si è arrivati alla formazione del consiglio di gestione con un'altra società, dico che quello statuto è uno strumento, alla prova dei fatti, più che idoneo a tutelare il pubblico denaro in quella situazione come in questa. Quanto alla procedura dell'approvazione già nella tornata precedente, quando si approvò in Consiglio la legge per la centrale ortofrutticola di Merano, il Presidente disse apertamente al Consiglio che riteneva che l'approvazione dello statuto è un diritto ed un compito della Giunta, perchè trattasi di esecuzione amministrativa di una legge votata dal Consiglio. Ora questa affermazione della potestà della Giunta in questa materia è un discorso che torna anche qui, non è nuovo perchè è stato già portato, e il Consiglio deliberò a maggioranza per l'altra soluzione. Direi che, salvo a voler fare di proposito e forse per perdere tempo, una più ampia discussione su motivi generali ed economici che possono ispirare la bontà dell'iniziativa, per il resto non si dovrebbe fare.

Il Consiglio, se vuole ricordarsi delle relazioni lette in altre occasioni, dovrebbe avere più che gli elementi necessari per arrivare all'approvazione

di questa legge che non si discosta nelle sue linee fondamentali da quella della centrale ortofrutticola di Trento e da quella di Merano, recentemente approvate. Perciò, se è necessario, rispondo e allargo il discorso, ma mi pare che non ne valga la pena.

PARIS (P.S.D.I.): Mi pare, egregio Assessore, che per mettere queste cose nella relazione non ci voleva molto tempo, e in questo modo si evitava anche questa discussione sullo statuto. Sulla questione della necessità siamo tutti d'accordo; infatti le altre leggi, quella di Trento e di Merano, mi pare che sono state votate all'unanimità. Qui si tratta di sapere qualcosa sullo statuto della società e di conoscere le quote dei singoli partecipanti. Lei mi dice che lo statuto non permette colpi di maggioranza, ma io, al momento attuale, non lo so. C'è un impegno per questi signori? Credo di sì. Se c'è, è un segreto? Non abbiamo diritto di sapere per quanto hanno sottoscritto o si sono impegnati di sottoscrivere? Non siamo mica dei procuratori di imposte! Pertanto, la prego, signor Assessore, di illustrarmi i dati richiesti, in particolare le singole quote sociali. La discussione può essere ripresa anche nel pomeriggio.

VINANTE (P.S.I.): E' strana l'affermazione fatta dall'Assessore Berlanda, forse non intendeva farla nel senso che io ho inteso, e cioè che discutere le cose seriamente in Consiglio significhi perdere tempo. E' veramente strano questo modo di pensare, semprechè l'interpretazione che ho dato corrisponda al pensiero dell'Assessore Berlanda. Forse i precedenti ci dicono che troppo poco tempo abbiamo perduto in molte cose, Assessore Berlanda! Forse se si fosse perso maggior tempo a discutere le cose, meno errori ci sarebbero da registrare!

Lei dice: «le argomentazioni sono sempre valide, sempre quelle, perchè a distanza di due anni le cose non cambiano». Può anche essere vero, però questa verità dev'essere dimostrata.

Io avevo richiesto degli elementi sul criterio di gestione, elementi che non ho ancora avuto. Noi dobbiamo avere la certezza che il danaro pubblico non serve e non favorisce gli interessi privati.

Apprendo con piacere che nessuno dei partecipanti alla società ha fatto importazioni di frutta da fuori provincia, e che nessuno di costoro è esclusivamente commerciante; tali assicurazioni sono assai utili e preziose.

Altro elemento che ci manca è il numero degli attuali frigoriferi. Soltanto nella zona di Egna-Ora, ci sono frigoriferi per una capienza di 4 o 500

vagoni. Per questo ed altri argomenti ritengo opportuno approfondire l'argomento, dando una relazione più particolareggiata. Creda, Assessore, che ciò non significa perdere tempo, anche se così sembra a voi della maggioranza. Tenete conto anche delle esigenze di questa povera minoranza!

BERLANDA (Ass. all'Ind., Comm. e Turismo - D.C.): E' vero che nella risposta ho ommesso un dato di fatto che forse può essere interessante, cioè il criterio di gestione. Bisogna precisare che la società di capitale impartisce dei criteri di gestione, ma non partecipa, almeno a Trento, alla società di gestione. La parte centrale di questi criteri penso possa essere individuata nel fatto che la società di capitale, dove la Regione è presente, impone alla società di gestione — che a Trento è costituita ed a Merano e Ora non è ancora costituita — la libertà assoluta nell'accettazione del deposito di merci, cioè possono depositare non solo i membri della società di gestione, ma tutti coloro che ne fanno domanda. Può darsi che un dato volume sia impiegato per vari mesi da un determinato socio e che la domanda dei privati non trovi accoglimento; ma questo non si verifica neanche a Trento. Tutte le richieste per queste tre centrali presumibilmente potranno trovare accoglimento perchè ci sono produzioni diverse, scaglionate nel tempo. Perciò non introduzione ai soli soci, ma aperta a tutti i richiedenti residenti nella provincia. Solo quando ci sono periodi di vuoto di merce locale si potranno introdurre agrumi e verdure provenienti da fuori; ma c'è l'esclusione della frutta di concorrenza — pere e mele — che può confondersi con la produzione regionale.

Questo è un criterio che a Trento è già in atto, a Merano verrà posto in atto, e così in quella di Egna-Bolzano.

Altra questione. Ho detto che in quella zona circa 500 vagoni possono essere refrigerati insieme; però bisogna tenere presente che se gli operatori privati ci mettono tutta la quota rimanente di capitale dai 90 ai 250 milioni — e vorrei dire che c'è già l'intenzione di allargare ancora di più gli impianti per ospitare qualche vagone in più — se i privati, dico, danno denaro proprio per la quota che passa fra i 90 e i 250 milioni, è evidente che ne sentono effettivamente il bisogno. Ora la questione delle quotazioni è ancora prematura, o, meglio, non è del tutto consolidata; certo è che tutti quei privati, di cui all'elenco che ho mandato, hanno sottoscritto delle quote che vanno da un minimo di 3 milioni ad un massimo di 12 milioni. Perciò siamo in una situazione equilibrata in quanto ognuno dà un apporto notevole rispetto alle proprie capacità. Sono 18 o 19 i soci, però

la formazione della società non avviene finché il Consiglio Regionale non avrà approvato questa legge.

Sono preoccupazioni indubbiamente legittime le vostre, ma esse sono state sviscerate a fondo soprattutto in occasione della discussione della legge per la centrale ortofrutticola di Merano, che presenta aspetti analoghi a questa. Ecco perché a me sembrava inutile, riproducendo una situazione quasi identica, ripetere tutta l'argomentazione fatta per Merano, che venne data con notevole ampiezza.

Questi erano i due criteri che forse non avevo ancora toccato nella risposta.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

ART. 1

« La Giunta Regionale è autorizzata a deliberare e concludere, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti, la partecipazione della Regione alla costituzione di una società che si propone la valorizzazione della tipica produzione frutticola locale mediante la costruzione di una Centrale Ortofrutticola in Bolzano ».

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

ART. 2

« Il Presidente della Giunta Regionale — previa deliberazione della Giunta stessa — è autorizzato ad approvare con proprio decreto lo statuto della Società che prevederà un'adeguata rappresentanza della Regione negli organi di amministrazione ed in quelli di controllo ».

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

ART. 3

« Per le finalità di cui sopra la Giunta Regionale è autorizzata a stanziare in apposito capitolo di spesa del bilancio attinente l'esercizio finanziario 1955 la somma di Lire 90 milioni ».

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

ART. 4

« Alla spesa prevista dalla presente legge si fa fronte mediante l'impiego di parte dell'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1954, a termine dell'art. 10 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 ».

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

ART. 5

« Nello stato di previsione dell'entrata per lo esercizio finanziario 1955 (tabella A) è introdotta la seguente variazione:

— in aumento
parte dell'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1954 — L. 90.000.000 ».

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

ART. 6

« Nello stato di previsione della spesa per lo esercizio finanziario 1955 (tabella B) è introdotta la seguente variazione:

— in aumento
cap. n. 174 quater (di nuova istituzione) —
Partecipazione della Regione alla costituzione di una società proponentesi la costruzione di una Centrale Ortofrutticola a Bolzano — L. 90.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Avverto che comportando questa legge una variazione di bilancio i Consiglieri delle due Province devono votare separatamente.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Trento: 14 sì, 3 schede bianche.

Consiglieri della Provincia di Bolzano: 15 sì, 2 schede bianche.

Domani non ci sarà seduta, si riprende giovedì; oggi seduta mattina e sera.

Heute vormittags und nachmittags — morgen keine Sitzung — Donnerstag wieder Regionalrat.

Punto II dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 176: « Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale » (rinvio del Commissario del Governo d.d. 1 agosto 1955). Lettura della relazione della Commissione agli Affari Generali.

STOETTER (Segretario - S.V.P.): (legge la relazione in mancanza del Presidente e del Vicepresidente della Commissione).

PRESIDENTE: Relazione della Giunta.

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.):
(legge la relazione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

PUPP (S.V.P.): Ich möchte mein Bedauern darüber ausdrücken, dass das vorliegende Gesetz nicht in die Kommission für Oeffentliche Arbeiten gekommen ist. Ich habe bereits bei der Vorlage des Gesetzes den Ausschuss und das Präsidium darauf aufmerksam gemacht, dass ein derartiges Gesetz in die Kommission für Oeffentliche Arbeiten gehört. Nicht aus dem Grunde allein, weil vielleicht hier besondere technische Schwierigkeiten vorliegen, die nur von dieser Kommission gelöst werden könnten, sondern vor allem auch, weil es, wie ich glaube wohl sagen zu dürfen, endlich an der Zeit wäre, auch diese Kommission einmal zu beschäftigen, nachdem sie in vier Jahren überhaupt noch nie beschäftigt wurde. Ich will natürlich keine Schwierigkeiten machen und etwa verlangen, dass das Gesetz an diese Kommission zurückverwiesen werden sollte, aber ich möchte hier wirklich noch einmal den Ausschuss darum ersuchen, Gesetze, die die öffentlichen Arbeiten interessieren, tatsächlich auch der entsprechenden Kommission zuzuleiten. Nachdem in nächster Zeit mehrere (mindestens zwei) Gesetze vom Ausschuss verabschiedet werden, die die öffentlichen Arbeiten interessieren, ersuche ich, diese Gesetze der zuständigen Kommission zuzuleiten.

Zum Gesetz selbst brauche ich zu dem, was ich bereits das letzte Mal gesagt habe, nichts weiter hinzuzufügen. Ich hoffe, dass das Gesetz mit den vorgesehenen Abänderungen heute vom Rat angenommen wird, nachdem wir wirklich mit grossem Bangen auf die Verabschiedung dieses Gesetzes warten.

PRESIDENTE: Su quanto ha asserito l'Assessore Pupp devo dire che questo disegno di legge è stato presentato dall'Assessore agli Affari Generali, e per questo motivo è stato esaminato solo dalla Commissione agli affari generali. Non escludo che questa legge contenga delle materie che possono interessare anche la Commissione ai lavori pubblici; comunque quello che non si è fatto ora si potrà fare un'altra volta.

Dieses Gesetz ist von der Kommission für Allgemeine Angelegenheiten behandelt worden, weil es vom Assessor für Allgemeine Angelegenheiten eingereicht worden ist. Es dreht sich hier ja um eine zweite Fassung des Gesetzes und auch bei der ersten Fassung hat sich nur die Kommission für

Allgemeine Angelegenheiten damit befasst; es ist somit nach der Abweisung von seiten der Regierung wiederum an die gleiche Kommission gegangen. Ich möchte nicht ausschliessen, dass auch die Kommission für Oeffentliche Bauten ein Interesse gehabt hätte, sich mit diesem Gesetz zu befassen, und was diesmal nicht gemacht worden ist, kann ja bei anderer Gelegenheit nachgeholt werden.

ALBERTINI (Presidente Giunta Provinciale Trento - D.C.): Mi pare che su questo disegno di legge la Commissione e la Giunta Regionale, se non erro, si siano dichiarate unanimi nell'accogliere alcuni rilievi che il Governo ha fatto. Forse l'accettazione del primo punto del rinvio è stata fatta per andare incontro all'esigenza di provvedere all'emanazione sollecita del disegno di legge, cioè per ragioni di opportunità, in quanto ci ripromettiamo, attraverso la costituzione del comitato tecnico regionale e provinciale, uno sveltimento nella procedura di approvazione dei progetti e di esecuzione di opere pubbliche sia della Regione che della Provincia, dei comuni e di altri enti locali.

Le argomentazioni però del Governo, enunciate qui al punto a), sarebbe utile farle oggetto di una precisazione.

In questo campo ci viene detto che « l'art. 7 dovrebbe far salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 delle Norme di attuazione approvate col D.P.R. 30.6.1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione ed esecuzione di opere di bonifica, ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale. E' chiaro, infatti, che per il principio dei limiti che dall'ordinamento giuridico o da speciali disposizioni statali possono derivare alla attività legislativa regionale, in relazione ai singoli tipi di potestà legislativa dello Stato attribuiti alla Regione, la disposizione del richiamato art. 17 costituisce esplicita espressione di un precetto statale, di cui il governo non può consentire la violazione in sede legislativa regionale, precetto da considerare valido sino a quando non intervenga qualche norma statale modificatrice, o ne sia dichiarata l'incostituzionalità ».

Questo principio non può essere accettato. Non è ammissibile che le norme giuridiche statali non possano essere modificate se non dalla legge statale, perchè allora invece di avere un ordinamento unico ne abbiamo 2: l'ordinamento statale e l'ordinamento regionale, con la confusione che può nascere.

Il dire che l'art. 17 delle norme di attuazione n. 574 ha valore di principio, per cui la legislazione regionale non può modificarlo, è una tesi che si può discutere; ma non è giusta, non è esatta, né

può essere accolta la tesi secondo la quale, posta una norma dello Stato, da qualsiasi fonte essa sia posta o da una norma di attuazione o da una legge ordinaria, ecc. questa non possa essere modificata da una legge regionale. Signori, non possiamo spezzettare il nostro ordinamento in questo modo! Se la Regione ritiene opportuno nel proprio ordinamento, secondo una propria facoltà giuridica, di modificare l'ordinamento esistente, che è quello che è — legge dello Stato o meno — lo fa nei limiti posti dallo Statuto. Il fatto che ci sia un precetto statale non vuol dire nulla; i precetti sono quelli posti dalle leggi, e le leggi sono dello Stato e della Regione, e sono leggi che hanno valore sullo stesso piano specialmente nella competenza di questa materia, ma anche, direi, nella competenza secondaria.

Pertanto non sono i singoli precetti statali che possono limitare la nostra competenza, ma i principi fondamentali della legislazione. Ora, noi non possiamo accettare l'asserto che le norme di attuazione limitano e delimitano la competenza regionale nel riordinamento di un determinato settore. Le norme di attuazione hanno l'ufficio di rendere attuale lo Statuto dove è lacunoso e di rendere attuali le competenze attribuite alla Regione, e non già quello di dettare norme legislative nei settori della Regione stessa.

E se provvisoriamente si può far valere come legge di principio una norma di attuazione, domani, entrando in vigore, la legge regionale può modificare le norme di attuazione e qualsiasi altra norma dello Stato. Per questi motivi ritengo infondato il rilievo governativo e lo respingo senz'altro.

TURRINI (Ass. Lav. Pubbl. - D.C.): Premetto che non sono io l'estensore di questa legge, quindi intervengo come Consigliere.

Il Presidente Albertini si richiama ad un principio generale che ritengo valido, quello secondo il quale possiamo modificare una legge dello Stato con una nostra legge. Ma qui si tratta di modificare eventualmente le norme di attuazione dello Statuto, che hanno la loro ragione nell'art. 17, riguardante le opere idrauliche di seconda categoria. I lavori di bonifica hanno sempre connesse opere idrauliche di seconda categoria, o quasi sempre. Ora, non può la Regione andare per conto suo nell'approvazione di un progetto, che magari modifica un progetto elaborato dal Magistrato alle Acque per opere idrauliche di seconda categoria, (vedi il caso della Fossa di Caldaro, dove il progetto di bonifica della palude è di competenza della Regione, mentre il progetto della Fossa è di competenza del Magistrato alle Acque, appunto perchè la Regione non ha competenza per le opere idrauliche di se-

conda categoria). Per questo nelle norme di attuazione è detto che devono essere sentiti anche gli organi statali. C'è una ragione specifica, tecnica. La sistemazione montana ha sempre dei riflessi su tutto il regime delle acque, dell'Adige per esempio, che non è di competenza della Regione..

ALBERTINI (Pres. Giunta Prov. Trento - D.C.): Sono ben d'accordo.

TURRINI (Ass. Lav. Pubbl. - D.C.): Ecco quindi la necessità di un certo coordinamento. Per questi motivi io ritengo fondato il richiamo del Governo.

BENEDIKTER (Ass. agli Aff. Gen. - S.V.P.): La discussione di principio fatta dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento è, secondo me, perfettamente valida. Premetto che la Giunta Regionale ha deliberato di aggiungere la menzione dell'articolo 17 delle norme di attuazione, e quindi la discussione qui si fa più che altro a titolo accademico. Che la Regione con una sua legge possa modificare qualsiasi legge dello Stato ed anche la norma di attuazione lo ritengo fermamente, però ci siamo trovati di fronte ad un atteggiamento del Governo, il quale ha ritenuto e ci ha comunicato che non potrebbe acconsentire, a prescindere dal fondamento tecnico rilevato dall'Assessore Turrini, non potrebbe acconsentire a che una così precisa norma di attuazione sia disattesa da una legge regionale nel senso, come è detto nel rilievo, che dovrebbe intervenire o una norma di attuazione o una abrogazione da parte della Corte Costituzionale, o comunque un nuovo accordo fra la Regione e lo Stato. Comunque abbiamo già un precedente di legge regionale che ha abrogato una norma di attuazione, in quanto nelle norme di attuazione sul credito i provvedimenti circa l'amministrazione coatta e la liquidazione coatta delle aziende di credito sono stati riservati allo Stato, noi invece con la nostra legge abbiamo esteso la vigilanza anche alle cooperative di credito, ivi comprese le disposizioni sulla liquidazione coatta e l'amministrazione coatta, appunto perchè noi — ed in questo caso il Governo ci ha dato ragione — abbiamo ritenuto che l'amministrazione coatta e la liquidazione coatta delle aziende di credito in genere rientrano nell'ordinamento delle aziende, per le quali abbiamo la competenza legislativa secondaria e quindi anche la competenza amministrativa.

Quindi esiste già un precedente. In questo caso potevamo anche insistere ritenendo fondata la nostra posizione, ma rischiavamo un ulteriore rinvio ed un'eventuale impugnazione davanti alla

Corte Costituzionale, ed anche perchè, almeno in parte, esiste un fondamento di carattere tecnico.

TURRINI (Ass. ai Lav. Pubbl. - D.C.): C'è un fondamento tecnico!

BENEDIKTER (Ass. agli Aff. Gen. - S.V.P.): Ho premesso che la Giunta ha deliberato di mantenere...

TURRINI (Ass. ai Lav. Pubbl. - D.C.): Non è una questione giuridica che si possa discutere, è una questione pratica, tecnica!

BENEDIKTER (Ass. agli Aff. Gen. - S.V.P.): Forse si poteva precisare che solo in quanto si trattava di opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria, doveva valere l'art. 17 delle norme di attuazione...

TURRINI (Ass. ai Lav. Pubbl. - D.C.): No!

BENEDIKTER (Ass. agli Aff. Gen. - S.V.P.): Non anche quando si tratta di opere di IV e V!

TURRINI (Ass. ai Lav. Pubbl. - D.C.): Non ha capito!

BENEDIKTER (Ass. agli Aff. Gen. - S.V.P.): Perchè la procedura prescritta dall'art. 17 — ricorso al Magistrato alle Acque ed all'organo consultivo centrale — è molto complessa e lunga.

ALBERTINI (Pres. Giunta Prov. Trento - D.C.): Sono pienamente d'accordo per quanto riguarda l'esigenza del coordinamento dei provvedimenti di concessione e di esecuzione delle opere di bonifica, e questo può essere sancito molto opportunamente in una norma; ma qui si assume una tesi, si dice: « E' chiaro che il principio dei limiti, che dall'ordinamento giuridico o da speciali disposizioni statali possono derivare all'attività legislativa regionale, costituisce esplicita espressione di un precetto statale ». Come, i precetti statali costituiscono dei limiti? No! Le singole norme, le disposizioni non possono essere disattese perchè ogni precetto statale può essere modificato solo dalla legge statale? Che cosa facciamo allora noi! Evidentemente un'attività integrativa di legislazione invece che un'attività secondaria concorrente. Nell'attività concorrente dobbiamo rispettare i principi delle leggi dello Stato e i principi non sono mai stati codificati, salvo rare eccezioni. Non vi è stata ancora una legge di principio, salvo quella sulle elezioni dei consigli comunali della Provincia di Bolzano. Nella fattispecie il Governo dice: « Qui c'è un precetto statale, basta, non potete modificarlo! ».

Quest'affermazione di principio non può essere accolta.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo di passare alla discussione articolata è pregato di alzare la mano: unanimità.

ART. 1

« E' istituito presso l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione il comitato tecnico regionale per le opere pubbliche, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta Regionale.

Il comitato è composto:

a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato, quale Presidente;

b) dagli Assessori per i Lavori Pubblici delle Province di Trento e Bolzano;

c) dal Provveditore regionale alle opere pubbliche o da un suo delegato;

d) dall'Ispettore regionale del Genio Civile;

e) da un Avvocato dello Stato (designato dall'Avvocatura distrettuale);

f) dall'Ingegnere capo dell'ufficio tecnico regionale;

g) dagli Ingegneri capo degli uffici tecnici delle Province di Trento e Bolzano;

h) da un ingegnere e un architetto per la provincia di Trento e un ingegnere e un architetto per la provincia di Bolzano. Detti componenti devono essere liberi professionisti e proposti dal rispettivo Ordine delle due provincie. Per la provincia di Bolzano uno dei due professionisti deve appartenere al gruppo linguistico tedesco.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, appartenente al ruolo amministrativo ».

MENAPACE (Indip.): In assenza del Presidente della Commissione per gli Affari Generali e anche del Vicepresidente e del collega Caminiti...

RAFFAELLI (P.S.I.): ...quale unico superstite della Commissione agli Affari Generali, io...

MENAPACE: (Indip.): Non sono l'unico superstite, c'è qui un altro membro della Commissione; sono insinuazioni mellifue, caro Raffaelli! Volevo rilevare che nella discussione in sede di Commissione il collega Caminiti fece una proposta che la Commissione, diversamente da quanto dice la relazione, accettò; fu pubblicato però un supplemento di relazione, in visione ai Consiglieri, dove venne precisato che la proposta di Caminiti, pur appoggiata da alcuni Consiglieri, non fu accolta dalla Commissione, ma la Commissione si impegnò di proporla in forma di suggerimento o di proposta perchè venisse discussa in Consiglio Regionale, il quale esprimesse il suo pensiero in merito alla pro-

posta, che è questa: Caminiti ritenne di dover suggerire che l'art. 2 della legge, dove si parla dei membri partecipanti, si dovesse far posto, nel Comitato regionale, all'Assessore al turismo, o, per i Comitati provinciali, ai due Presidenti degli enti provinciali del turismo. Il commento da lui fatto suggeriva giustamente che, dato l'interesse turistico di numerose opere che vengono eseguite nello ambito della regione, può essere opportuno, utile ed efficace anche il consiglio o dell'Assessore al turismo, se si tratta di Comitato regionale, o dei due Presidenti degli enti provinciali del turismo se si tratta del Comitato provinciale.

Questo il suggerimento di Caminiti, che porto in Consiglio perchè il Consiglio, informato, dica il suo pensiero intorno alla proposta.

PRESIDENTE: Vorrei dire a Menapace che quanto egli ha esposto va discusso all'art. 2 e all'art. 4, non ora.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2 — Richiamandomi a quanto detto da Menapace avverto che siccome la Commissione non ha presentato una proposta, per l'ulteriore discussione è necessario proporre un emendamento.

ALBERTINI (Pres. Giunta Prov. Trento - D.C.): Discutere si può, ma non si può votare.

PRESIDENTE: Leggo il testo della Commissione.

ART. 2

« Sono chiamati a far parte del comitato regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di propria competenza: »

a) *il Provveditore agli Studi o un suo delegato o il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L. C. 26-2-1948, n. 5;*

b) *il Medico provinciale;*

c) *il Sovrintendente ai monumenti, alle antichità e alle belle arti della Regione;*

d) *il Capo dei servizi agrari della Regione o un suo delegato;*

e) *il Capo dei servizi forestali della Regione o un suo delegato;*

f) *l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;*

g) *l'Ingegnere capo dell'ufficio regionale trasporti;*

h) *l'Ispettore provinciale del servizio antincendi.*

Il Presidente può invitare alle adunanze per l'esame di determinati affari, esperti di particolare competenza nelle materie da trattare, con funzione consultiva ».

E' aperta la discussione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Prendo brevemente la parola per una ragione di coerenza, quasi, da parte mia, anche se so che agli effetti pratici e specifici di questa legge l'argomentazione non ha una eccessiva importanza, ma essa assume importanza per una questione di principio che esula certamente dall'argomento che trattiamo in questo momento. Il Presidente della Giunta Provinciale dott. Albertini ha posto in forse o, meglio, ha constatato la legittimità — se dir così si può — del rilievo governativo al punto a) e non ha invece assolutamente contestato la validità del rilievo governativo fatta al punto b), e questo mi conforta a prospettare il problema di cui dirò. Non intendo con questo ritardare il varo di questa legge, che, si dice, è preziosa, è pressante e che io, in linea di massima, naturalmente condivido; vorrei soltanto richiamare l'attenzione su questo specifico argomento, perchè potrebbe costituire un inciampo al varo della legge stessa. Quindi le mie intenzioni sono quanto mai buone e, detto questo, esaminiamo l'argomentazione posta dal Governo al punto b) per quanto concerne il rilievo e il rifiuto fatto alla legge precedentemente presentata.

Dice il Governo: *« Agli artt. 2, lett. a), e 4, lett. b), si dovrebbe omettere qualsiasi richiamo ad eventuali delegati del Vice Provveditore agli Studi, organo privo di separata individualità rispetto al Provveditore ».*

Mi pare che il rilievo sia talmente chiaro che non ha bisogno di illustrazione; definisce il Vice Provveditore: organo privo di individualità separata rispetto al Provveditore. Aggiunge ancora: *« Tali disposizioni dovrebbero, anzi, limitarsi ad ammettere la partecipazione ai Comitati provinciali del Provveditore agli Studi o di un suo delegato ».* Ora che cosa ha fatto la Commissione? Evidentemente si è trovata di fronte a delle opposizioni ed ha cercato la cosiddetta terza via, quella via di compromesso che può anche in certo qual modo assumere un aspetto non eccessivamente chiaro e soprattutto non conforme a quello che è il rilievo preciso e specifico del Governo. Il testo della Commissione dice: *« Il Provveditore agli Studi o un suo delegato o il Vice Provveditore ».* Se questa formula ha tenuto conto della prima parte del rilievo, secondo cui si deve omettere qualsiasi richiamo all'eventuale delegato del Vice Provveditore agli Studi, non ha tenuto conto dell'altra parte del rilievo, la parte sostanziale, e ripresenta il problema della separata individualità delle due figure del Provveditore agli Studi e del Vice Provveditore. Perchè quando voi dite, non so se mi sbaglio nell'interpretazione del testo, ma quando voi dite: *« il Provveditore agli Studi o un suo de-*

legato e il Vice Provveditore», evidentemente le due personalità, o meglio, come dice il testo, le due individualità vengono separate: un delegato del Provveditore, che potrebbe essere uno qualsiasi dell'Ufficio, o il Vice Provveditore. L'aggiunta del rilievo governativo, dove precisa anche meglio questa necessità di non scindere le due personalità ma di limitarsi ad ammettere la partecipazione del Provveditore agli Studi o di un suo delegato, mi pare sia estremamente chiara e penso che qui proprio potrebbe ancora la legge stessa incontrare delle difficoltà per il varo. E' evidentissima la questione di principio in tutto questo, più che l'importanza della presenza del Provveditore agli Studi, del Vice Provveditore o di un delegato qualsiasi nella Commissione, perchè si sa che la Commissione è tecnica, quelli che vengono chiamati a titolo consultivo possono dare un parere che può essere considerato prezioso ed opportuno finchè volete, ma non certo indispensabile, non certo di tale importanza da richiedere la rispettiva presenza. E' una questione di principio, è l'interpretazione dell'art. 15 dello Statuto che qui è in gioco, e lo ha detto chiaramente il Governo nel suo rifiuto. Secondo me questa formula bizantina adottata dalla Commissione non risolve il problema, ma lo lascia ancora in vita integralmente, e domani potremmo rivederci al legge ritornare da parte del Governo e sentire ripetere, come ha già detto altre volte, che i due organi non hanno separata individualità, ma costituiscono un organo unico, cioè il Provveditorato agli Studi, a capo del quale, come sappiamo per l'art. 15, è il Provveditore agli Studi, il quale a sua volta si avvale del Vice Provveditore per quanto concerne le scuole di lingua tedesca.

Io lo interpreto in questo modo. Se poi qualcuno mi dirà che nella dizione adottata dalla Commissione, che per me non è chiara e risolutiva del problema, non esiste questo pericolo, io mi asterrò solo per coerenza dalla votazione dell'articolo e mi riterrò pacifico. Ma per me — e sto cercando di interpretarlo anche obiettivamente e con la massima serenità possibile — per me il problema rimane tale e quale rispetto al rilievo fatto al punto b) da parte del Governo.

BENEDIKTER (Ass. agli Aff. Gen. - S.V.P.):

La questione circa la considerazione da dare alla lettera b) del rilievo governativo è stata ampiamente discussa anche in Giunta. Posso affermare che in chiarimenti avvenuti anche con la Presidenza del Consiglio è stato constatato che il comma riferito alla lettera b) è considerato di stretta legittimità, mentre il successivo comma non è considerato come osservazione di stretta legittimità, è un suggerimento come quelli che seguono. Quindi non è certamente il caso di intavolare la questione di principio sollevata da Malignoni, che conosciamo assai bene come accanito sostenitore di una interpretazione dell'art. 15 dello Statuto di Autonomia che nega qualsiasi posizione autonoma al Vice Provveditore, come può negare qualsiasi effettiva autonomia della Provincia nel campo scolastico. Ma questa questione qui non viene sollevata, non si solleva e non viene sollevata meno che mai con la nuova formulazione dell'art. 2; poteva essere eventualmente sollevata con la vecchia formulazione non già con la nuova.

Per la presenza del Presidente dell'Ente Provinciale del Turismo ho esposto il mio pensiero in Commissione e la Giunta ha concluso nello stesso senso, di non ritenere opportuna la sua inclusione, in quanto ci sono state proposte di interventi di diversi altri elementi come, per esempio, l'Associazione per la tutela del paesaggio, e ultima, ma non di importanza, l'ANAS, la quale ha fatto presente che avrebbe titolo sufficiente per interloquire quando si tratta di strade, siano esse provinciali che comunali, ecc. E per non aprire la porta a diverse nuove richieste che sarebbero per lo meno altrettanto infondate, anche al di là di quelle che io ho già menzionato, si è ritenuto di fermarsi a questo punto, cioè di non ammettere ulteriori elementi anche perchè si ritiene che l'elenco sia di membri permanenti come dei membri aggiunti, sia già abbastanza copioso.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Mi perdoni Benedikter se riprendo la parola qualche minuto, solo per rispondere al suo chiarimento, che per me non è tale, lo dico subito. La ringrazio personalmente della gratuita attribuzione di idee che non sono mie, che sono comunque non conformi alle dichiarazioni ufficiali fatte da me in Consiglio Provinciale, sulla stampa, in Consiglio Regionale. Non è vero che io sia contro qualsiasi facoltà legislativa ed amministrativa della Provincia nel campo della scuola! Non è vero! Lei mi attribuisce quello che non può attribuirmi, perchè chiunque non sia in mala fede, sa benissimo fino dove arriva la mia concezione dei poteri della Provincia in materia; comunque non intendo aprire delle polemiche su questo argomento. Ritorno all'argomento sollevato che non era capzioso, che non intendeva trascinare la discussione sull'interpretazione dell'art. 15 — Presidente Albertini, me lo creda! — ma solo parlarne dal momento che siamo in argomento.

Dice l'Assessore Benedikter che l'osservazione al punto b), primo comma, è di stretta legittimità, mentre al secondo comma non è di stretta legittimità, rappresenta quasi un consiglio, un buon con-

siglio che viene elargito da parte del Governo al legislatore regionale. Posso anche ammettere questo, posso anche ammettere che la formulazione del secondo comma non è imperativa come la parte che riguarda il primo comma, e che può anche rappresentare un consiglio che il Governo si sente di dare in una circostanza del genere. Ma questa non è l'argomentazione che ho portato prima, perchè l'argomentazione non si basa sul secondo comma, ma esclusivamente sul primo comma, sulla prima parte dove si dice in forma di stretta legittimità — lo ha detto lo stesso Benedikter — che il Vice Provveditore agli Studi è un organo privo di separata individualità rispetto al Provveditore. Per conto mio e secondo la mia interpretazione, che potrà essere errata, l'articolo 2 come modificato dalla Commissione lascia aperto proprio questo problema, cioè pone due individualità nettamente distinte e separate. Perchè quando si dice: « il Provveditore agli studi o un suo delegato o il Vice Provveditore » si staccano nettamente le due personalità, perchè il delegato del Provveditore non può essere il Vice Provveditore, mentre il Governo intende che questi può essere il delegato del Provveditore e separa nettamente le due personalità e le due individualità con i rispettivi compiti che ad esse competono. Ora se non intendo bene la lettera e lo spirito del comma si cerchi di chiarire, sono pronto a ricredermi, ma fino a quando la lettera e lo spirito mi dicono questo, penso che il problema rimane tale e quale: insoluto, aperto.

Questo solo volevo dire, soprattutto in funzione di quello che può essere un desiderio di tutto il Consiglio che questa legge vada a buon fine. Se non andrà a buon fine vuol dire che avrò ragione io, se andrà a buon fine vuol dire che avrà ragione Benedikter, e sarò ben lieto di dargliela, qualora egli abbia questa ragione.

MENAPACE (Indipendente): Il collega Molignoni ha tirato in ballo anche la Commissione e si è chiesto perchè la Commissione abbia approvato tale formulazione. Devo dichiarare il mio voto favorevole a questa formulazione perchè se il testo dice che a queste riunioni viene invitato il Provveditore si intende che non può essere equivoato. La Commissione manda l'invito al Provveditore agli Studi, se poi il Provveditore vuole delegare una persona di sua scelta, che può essere una persona distinta dal Vice-provveditore oppure il Vice-provveditore stesso, è competenza sua.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma che bisogno c'è di metterlo?!

MENAPACE (Indipendente): Egli può benissimo delegare come rappresentante il Vice Prov-

veditore, ma se non lo vuol fare è autorizzato a non farlo. Con ciò non spostiamo in nessun modo nè il carattere del Provveditore e rispettivamente del Vice Provveditore, nè tanto meno spostiamo — e questo interessa proprio la legge che abbiamo sott'occhio — il fatto principale, cioè quello che l'invito a partecipare alla Commissione viene indirizzato al Provveditore il quale ha davanti una alternativa, una scelta: egli potrebbe costantemente non delegare mai il Vice Provveditore alla discussione di queste materie.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Potrebbe essere invitato anche il Vice Provveditore! E' così chiaro!

MENAPACE (Indipendente): No, perchè il Comitato parla del Provveditore e poi mette due « o », una per il delegato e una per il Vice Provveditore e non può evidentemente il Comitato mandare lo invito a un delegato che non sa chi sia e che è nominato prima del Vice Provveditore. S'intende che l'invito va diretto al capo dell'ufficio, questo è più che evidente. Spetta al capo ufficio delegare, se crederà, il Vice Provveditore o un'altra persona che riterrà più adatta.

ALBERTINI (Presidente Giunta Prov. Trento - D.C.): Per quanto riguarda la richiesta del rappresentante del turismo ci sarebbe da fare un'osservazione su questo Comitato tecnico regionale. Gli organi consultivi tecnici, che sono istituiti per dare pareri all'amministrazione attiva dello Stato, della Regione, degli altri enti, sono istituiti appunto perchè diano tali pareri in linea puramente tecnica, perchè l'attività propria, la scelta, l'opportunità di decidere un lavoro anzichè un altro spetta all'autorità amministrativa. Indubbiamente quindi in questi organi tecnici deve esserci la prevalenza dei tecnici e dei funzionari. Se a capo di enti o di organi ci sono funzionari possiamo avere la garanzia della preparazione tecnica. Dagli organi elettivi invece non si può pretendere una competenza tecnica.

Ora se noi inseriamo nel Comitato l'Assessore regionale veniamo a modificare la fisionomia dell'organo tecnico. E questo anche perchè il voto dato nel Comitato potrebbe impegnare anche il valore politico dell'Assessore in sede di Giunta Regionale. Per quanto riguarda il secondo rilievo, quello dell'art. 15...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Grazie!

ALBERTINI (Presidente Giunta Prov. Trento - D.C.): ... per cui « si dovrebbe omettere qualsiasi richiamo ad eventuali delegati del Vice Provveditore agli Studi, organo privo di separata individualità rispetto al Provveditore », penso che la

Giunta Regionale e la Commissione non lo ritengono valido, perchè con la formulazione data si mantiene l'organo con una propria individualità, disattendendo quindi il rilievo del Governo in questo senso. Certo che questo rilievo è in contraddizione perchè il Ministero chiama il Vice Provveditore « organo », e poi dice che è « privo di individualità ». O è un organo, ed allora ha una propria individualità, altrimenti non si può concepire, se no diventa un ufficio di un altro organo, che è il Provveditorato agli studi o il Provveditore agli studi.

Quando noi parliamo di uffici e organi dobbiamo, secondo la dottrina, sapere che per costituire un organo e l'ufficio ci vogliono due elementi: determinate attribuzioni e competenze specifiche e una persona fisica che presiede e che attua queste competenze. Ove quindi noi abbiamo la competenza autonoma, amministrativa o consultiva di un determinato ufficio e, a capo di questo ufficio mettiamo una persona fisica, veniamo a costituire un organo con una propria individualità. Sarà da discutersi se questo organo ha una possibilità esterna di amministrazione scolastica; io sono del parere di sì in base all'art. 15; comunque il rilievo fatto è illogico e non mi pare fondato. Secondo me il Vice Provveditore agli studi ha una propria competenza autonoma per quanto riguarda la gestione dei servizi di cui alle scuole del primo comma dell'art. 15, cioè elementari, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica; per questa gestione vuol dire che i provvedimenti di istituzione, di incarico, di conferimento di pareri e di punizioni ecc., che nel testo unico delle leggi scolastiche del 1928 sono attribuiti al Provveditore agli Studi, qui sono attribuiti al Vice Provveditore, il quale pertanto è un organo a sè.

Quindi, secondo me, bene ha fatto la Regione dando nella legge una fisionomia propria al Vice Provveditore, e la competenza al Presidente della Commissione di invitare il Vice Provveditore quando si hanno da dare pareri che riguardano le materie di cui all'art. 15, cioè le scuole di lingua tedesca.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma Molignoni, Vinante e altri Consiglieri.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Legga i nomi!

PRESIDENTE: Molignoni, Nardin, Vinante, Zanoni. L'emendamento dice: « All'art. 2, punto a), sostituire le parole « il Provveditore agli studi o un suo delegato o il Vice Provveditore » con « Il Provveditore o, in sua vece, il Vice Provveditore ».

BENEDIKTER (Ass. agli Aff. Gen. - S.V.P.): La questione è stata ampiamente discussa in Giunta Regionale e la Giunta si è anche dichiarata di accordo con la proposta della Commissione. Mi dichiaro perciò contrario a questo emendamento rilevando, in premessa e in linea pratica, che per chiarimenti intervenuti con la Presidenza del Consiglio la formulazione della Commissione è ritenuta accettabile e conforme a quel rilievo, e quindi sufficiente per venire incontro al primo comma del rilievo di cui alla lettera b). Però, per entrare nel merito della questione, domando semplicemente: esiste o non esiste in base allo Statuto di Autonomia un Vice Provveditore ad hoc, sui generis, presso il Provveditorato di Bolzano che ha la gestione delle scuole di un gruppo etnico? Credo che questo sia un dato incontrovertibile, e quindi ritengo che questo Vice Provveditore possa essere convocato per dare un giudizio, un parere sulle scuole di quel gruppo etnico. Credo sia un postulato, una esigenza incontrovertibile, e questo è il fondamento reale per cui si insiste nel menzionare la figura del Vice Provveditore di cui all'art. 15. Con ciò non si vuol sollevare la famosa questione di principio sulla posizione giuridica del Vice Provveditore, e non si vuole neppure creare un qualsiasi precedente.

Chiarito ciò, come dichiarato anche dall'organo responsabile del Governo, si ritiene che questa formulazione non costituisca più un impedimento di legittimità.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento preletto: 4 favorevoli, maggioranza contraria.

E' posto ai voti l'art. 2: maggioranza favorevole, 1 contrario, 1 astenuto.

ART. 3

« Presso le Province di Trento e Bolzano sono istituiti comitati tecnici provinciali per le opere pubbliche, nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva Giunta.

I comitati provinciali sono composti:

a) dall'Assessore provinciale per i Lavori Pubblici o da un suo delegato che lo presiede;

b) dall'Ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale;

c) dall'Ingegnere capo del Genio Civile della Provincia;

d) da un ingegnere o architetto competente in materia dell'ufficio tecnico provinciale;

e) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, nominati su proposta degli Ordini degli ingegneri e degli architetti ».

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

ART. 4

« Sono chiamati a far parte del comitato provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di propria competenza:

a) un Avvocato dello Stato designato dalla Avvocatura distrettuale;

b) il Provveditore agli Studi o un suo delegato o il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L.C. 26.2.1948, n. 5;

c) il Medico provinciale;

d) il Sovrintendente ai monumenti, alle antichità e alle belle arti o un suo delegato;

e) il Capo dell'ispettorato provinciale della agricoltura;

f) il Capo del ripartimento provinciale forestale;

g) l'Ingegnere capo dell'ufficio regionale trasporti o un suo delegato;

h) l'Ispettore provinciale antincendi.

Il Presidente può invitare alle adunanze per l'esame di determinati affari, anche altri esperti di particolare competenza nelle materie da trattare, con funzione consultiva ».

E' posto ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole, 1 contrario.

ART. 5

« Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti permanenti.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ».

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

ART. 6

« In ogni caso in cui una legge prescrive per la esecuzione di opere pubbliche nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano l'audizione di un organo consultivo, interviene:

a) l'ufficio tecnico della Provincia per i progetti che comportano una spesa non superiore ai 10 milioni;

b) il comitato tecnico provinciale per i progetti che comportano una spesa superiore ai 10 milioni, fino ai 30 milioni;

c) il comitato tecnico regionale per i proget-

ti che comportano una spesa superiore ai 30 milioni.

Nei lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 4, punto 5, dello Statuto, si intendono comunque compresi tutti quelli di competenza degli enti locali di cui all'art. 48, punto 5, dello Statuto medesimo.

In ogni caso in cui una legge prescrive per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza della Regione l'audizione di un organo consultivo la Giunta Regionale si avvale esclusivamente del Comitato tecnico regionale; la Giunta Regionale può comunque chiedere al medesimo Comitato il parere su progetti relativi ad opere pubbliche di propria competenza.

Le Giunte Provinciali sono dispensate dal richiedere apposito parere su progetti di lavori di competenza della Provincia di importo non superiore a lire 10 milioni ».

A questo art. 6 è stato presentato un emendamento aggiuntivo della Giunta come risulta dalla relazione aggiuntiva della Giunta che tutti i Consiglieri hanno. Dice: Inserire dopo le parole « in ogni caso in cui una legge prescrive » le parole « per l'esercizio delle funzioni amministrative o per ».

E' posto ai voti l'emendamento della Giunta: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

ART. 7

« Salvi gli accertamenti tecnici in luogo, il parere di cui all'articolo precedente sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, relativo a qualsiasi fase, anche antecedente all'esame del progetto, richiesto da qualsiasi disposizione legislativa.

Rimane salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 delle norme di attuazione approvate col D.P.R. 30.6.1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione ed esecuzione di opere di bonifica, ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 28 sì, 2 no, 4 schede bianche.

Voglio comunicare che la Presidenza ha deciso di portare in Consiglio direttamente il voto presentato dai consiglieri Nardin, Molognoni, Raffaelli, Scotoni, e quindi nel pomeriggio il Consi-

glio dovrà votare per l'inserimento di tale voto all'O.d.G. di questa sessione.

La seduta è sospesa, si riprende alle ore 15.

(ore 12.35)

Ore 15.15

PRESIDENTE: Ora cominciamo subito con la richiesta del cons. Nardin che consiste nel chiedere al Consiglio di mettere all'Ordine del giorno di questa sessione il voto firmato Nardin, Molignoni, Paris, Raffaelli, Scotoni, Vinante, che è stato ciclostilato e distribuito a tutti i Consiglieri. Avverto che occorre la maggioranza di $3/4$ dei Consiglieri presenti. Se ciò non avvenisse il voto verrà messo all'Ordine del giorno della prossima sessione che incomincerà alla fine di questo mese o al principio del mese prossimo.

DALVIT (D.C.): E' ammessa la discussione?

PRESIDENTE: No.

MITOLO (M.S.I.): Per dichiarazione di voto?

PRESIDENTE: No. L'art. 49 dice: « Sulle materie non iscritte all'Ordine del giorno, il Consiglio non può nè discutere nè deliberare, a meno che non lo decida esso stesso con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei $3/4$ dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente sulla materia proposta e con facoltà di uno dei proponenti di illustrare brevemente la richiesta ». Illustrare la richiesta significa illustrare la richiesta di procedura di urgenza.

SCOTONI (P.C.I.): Una domanda vorrei fare: adesso si vota solo sull'inserimento e la discussione può avvenire oggi, domani, dopodomani?

PRESIDENTE: Comunque la discussione deve avvenire in questa tornata, cioè prima dell'esaurimento dell'Ordine del giorno.

SCOTONI (P.C.I.): Secondo, Lei diceva che nel caso non venisse votato l'inserimento in questa tornata, il voto va alla tornata successiva; veramente l'art. 112 dice: « La mozione, pervenuta almeno 10 giorni prima di quello fissato per una seduta di Consiglio, è posta all'ordine del giorno della seduta medesima ». Ora non so di quante sedute sarà composta questa tornata, ma se per esempio si facesse seduta oggi e giovedì — giovedì non si termina l'Ordine del giorno — e si rinviase alla settimana successiva, e se fra l'ultima seduta di questa sessione ed il giorno in cui è stato presentato il voto ricorressero dieci giorni, credo che allora potrebbe essere discusso.

PRESIDENTE: Quello che lei dice, consigliere Scotoni, vale per le mozioni. Questo è un voto presentato a sensi dell'art. 29 dello Statuto; comunque la tornata finirà prima.

SCOTONI (P.C.I.): Sì, era solo una precisazione.

PRESIDENTE: Questo vale per le mozioni e non per i voti. Comunque la prossima tornata non è molto lontana, perchè c'è fra l'altro anche il bilancio.

Si proceda alla votazione a scrutinio segreto. (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: totale votanti n. 30: voti favorevoli 21, voti contrari 6, schede bianche 3. I $3/4$ dei 30 votanti sono 22 e $1/2$, sono 21 i voti favorevoli, perciò manca un voto e mezzo.

MITOLO (M.S.I.): Tutta colpa di Mantovani!.....

PRESIDENTE: Su 30 votanti 21 sì, sei no e tre schede bianche, manca un voto e mezzo, e così non c'è la maggioranza dei $3/4$. $22\frac{1}{2}$ voti favorevoli ci vogliono, perciò ci vorrebbero non 22 ma 23 voti. Sarebbero stati necessari ancora due voti.

MITOLO (M.S.I.): Voi della D.C., perchè non avete votato favorevoli su di un argomento di attualità come questo?...

DALVIT (D.C.): Lei non sa come abbiamo votato!

MITOLO (M.S.I.): Ma me lo immagino!

A proposito del conteggio che Lei ha fatto ritengo che Lei sia in errore, perchè il Regolamento parla di votanti, e gli astenuti non dovrebbero essere considerati votanti!...

PRESIDENTE: Questa cosa è stata altre volte discussa e risolta. Tutti coloro che partecipano alla votazione, e cioè consegnano la scheda, anche bianca, sono considerati votanti. Non sono considerati tali coloro che non partecipano alle operazioni di voto.

DALVIT (D.C.): E' giusto.

MITOLO (M.S.I.): E' discutibile la cosa...

PRESIDENTE: Punto III dell'odg: Disegno di legge n. 184: « Ricostituzione in Comune autonomo della frazione di Rodengo del Comune di Rio di Pusteria (Provincia di Bolzano) »:

Relazione della Giunta.

BENEDIKTER (Ass. agli Aff. Gen. - S.V.P.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: Relazione della Commissione.

GIACOMELLI (D.C.): (legge la relazione della Commissione agli Affari Generali).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola pongo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli: unanimità.

ART. 1

« L'ex Comune di Rodengo, aggregato al Comune di Rio Pusteria con R. D. 28 marzo 1929, n. 699, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, con capoluogo in frazione di Villa e con la denominazione « Comune di Rodengo ».

Emendamento aggiuntivo all'art. 1: aggiungere alla fine dell'articolo, dopo le parole « Comune di Rodengo », le parole « Gemeinde Rodeneck ».

E' posto in votazione l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

ART. 2

« Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 22 favorevoli, 2 contrari.

(La legge è approvata).

Venerdì alle ore 9 è convocata la Commissione Finanze e Patrimonio per l'esame del consuntivo 1952.

Punto IV dell'O. d.ine del giorno: Interrogazioni e interpellanze.

Interrogazione del dott. Menapace del 13 giugno:

« Chiedo di interrogare il Signor Assessore ai Lavori Pubblici per sapere quale seguito abbia avuto la richiesta di intervento straordinario in favore dei Padri Francescani di Trento, a sollievo dei danni recati al Collegio di Villazzano in seguito allo straripamento delle acque nell'autunno 1953.

A seguito di mia interrogazione, svolta il giorno 11 novembre 1953, e diretta al Signor Assessore alle Finanze, egli mi rispondeva che l'Assessore alle Attività Sociali previo accertamento, avrebbe esaminato la possibilità di eventuali interventi straordinari. Ignoro se fino alla data d'oggi si sia

verificato, da parte dell'Assessorato Attività Sociali, qualche intervento, e perciò prego di volermi dare notizia con risposta scritta alla presente interrogazione ».

Qui sono state date due risposte, una di Turrini e una di Bertorelle. Leggo la risposta dell'Assessore Bertorelle: « Il Genio Civile di Trento ha disposto il ripristino di tutte le opere danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1953 a totale spesa dello Stato secondo quanto previsto dalla legge in vigore.

In detto ripristino sono comprese pure le riparazioni dei danni arrecati dall'alluvione allo stabile e alle attrezzature del Collegio di Villazzano dei Padri Francescani.

Non risulta che in seguito la Direzione del suddetto Collegio abbia avanzato domanda a questo Assessorato, onde ottenere un contributo o un sussidio straordinario a sollievo dei danni subiti.

Distinti saluti ».

Leggo la risposta dell'Assessore Turrini: « A sollievo dei danni recati al Collegio di Villazzano dalle acque dell'autunno del 1953, è intervenuto l'Ufficio del Genio Civile in base alla legge n. 636 riguardante la riparazione dei danni causati da alluvioni per l'importo di Lire 3 milioni.

L'Assessorato ai Lavori Pubblici è intervenuto invece con un contributo di 8 milioni su un importo di lavori preventivati in Lire 16 milioni ».

Interrogazione del dott. Gelpi all'Assessore agli Affari Generali: decaduta per assenza dello interrogante.

Interrogazione del cons. Nardin al Presidente della Giunta Regionale d.d. 12 settembre 1955:

« Interrogo il Signor Presidente della Giunta Regionale per venire posto a conoscenza delle somme spese dalla Regione, nel corso di questi anni, in relazione ai noti provvedimenti connessi all'emigrazione dei coloni trentini emigrati nel Cile. Al riguardo chiedo che i dati in questione mi vengano forniti specificando esaurientemente la ragione della spesa (contributi, prestiti, rimborsi, viaggi effettuati e da chi, ecc.).

Chiedo, inoltre, se esistono relazioni fatte alla Regione da parte di cittadini, enti, ecc. in merito alla situazione di detti coloni ed in caso affermativo che me ne sia fornita copia o perlomeno un ampio riassunto.

Prego di fornire alla presente interrogazione risposta scritta. Distintamente ».

Risposta del Presidente della Giunta Regionale in data 29 settembre 1955: « In risposta all'interrogazione 12 corr. pervenutami il 15, trasmetto

l'elenco delle spese varie incontrate dalla Regione in favore dei coloni trentini emigrati nel Cile. Di ogni spesa è indicata la causale.

Per quanto riguarda la seconda domanda fatta nella interrogazione Le comunico che l'Assessore competente è ora nel Cile per un accertamento diretto della situazione, su cui riferirà al Consiglio Regionale nella prossima tornata. In sua assenza mi sarebbe difficile riassumere le relazioni pervenute alla Regione da parte di cittadini o di enti. L'Assessore ebbe più volte occasione di trattare l'argomento in Consiglio e nei relativi verbali la S.V. può trovare — ritengo — già buona parte delle notizie che mi chiede. Comunque al ritorno dell'Assessore potrà far seguito con ulteriori informazioni, se la S.V. non riterrà superata la richiesta con la relazione complessiva e aggiornata che l'Assessore farà al Consiglio. Distintamente ».

Interrogazione del cons. Nardin al Presidente della Giunta: non può essere svolta perchè manca il Presidente:

Interpellanza urgente del prof. Molignoni del 3 ottobre 1955:

« Il sottoscritto consigliere regionale interpella l'Assessore all'Industria, Commercio, Turismo e Trasporti per sapere quanto segue:

1) quali ragioni abbiano indotto l'Assessorato ad approvare gli aumenti sugli autobus « SA-SA » cittadini;

2) se risponda a verità che detti aumenti siano stati autorizzati senza prima aver sentito in proposito il parere del Consiglio comunale di Bolzano.

Infine l'interpellante, facendosi interprete del vivo malcontento determinatosi a questo proposito in seno alla cittadinanza tutta, ed in particolare in seno alle maestranze ed agli operai della zona industriale, chiede che detta autorizzazione venga tempestivamente revocata e che il problema degli aumenti venga riesaminato dopo aver sentito le categorie particolarmente interessate ».

BERLANDA (Assess. all'Industria, Comm. Turismo e Trasporti - D.C.): La S.A.S.A. ha inoltrato richiesta di aumento delle tariffe servizi urbani in data 30 agosto per ovviare a crescenti deficit di esercizio degli ultimi anni in seguito a sensibili aumenti delle varie voci che concorrono a determinare il costo di esercizio degli autobus in servizio urbano.

Fin dall'8 settembre, con lettera n. 2666-50-6 era stato ufficialmente interpellato il signor Sindaco di Bolzano per l'espressione di un parere in

proposito, mentre era stato iniziato subito, da parte dell'Assessorato Trasporti, un esame accurato degli elementi analitici degli ultimi bilanci di esercizio della Società esercente.

Era stata fatta presente al Sindaco di Bolzano l'urgenza del parere richiesto in considerazione che il personale dipendente aveva richiesto, in maniera pressante, dei miglioramenti salariali eccedenti il trattamento strettamente previsto dai patti nazionali di lavoro.

A tali richieste la Società aveva dato favorevole accoglimento, attraverso una regolare convenzione stipulata con gli organi sindacali, subordinatamente all'ottenimento dei richiesti aumenti tariffari.

Alla nostra richiesta di parere il Sindaco non ha dato tempestiva risposta.

Nell'istruttoria analitica condotta sugli elementi contabili di esercizio, è emerso chiaramente che, rispetto alla situazione che sussisteva nel 1951, epoca in cui erano state fissate le tariffe in vigore, i costi annui di esercizio hanno subito degli aumenti particolarmente rilevanti nelle seguenti voci:

	annui
A) <i>Retribuzioni del personale per circa</i>	L. 15.000.000
In seguito agli aumenti dell'indennità di contingenza, all'estensione dell'equo trattamento (personale ferrotramviario) al personale dei servizi urbani, all'accordo nazionale per il globamento.	
B) <i>Contributi assicurativi e previdenziali per circa</i>	L. 8.000.000
In seguito ad aumenti dei contributi I.N.P.S., degli assegni familiari, della Cassa Malattia.	
C) <i>Carburanti e lubrificanti per circa</i>	L. 6.500.000
Circa L. 10 al litro per il gasolio.	
D) <i>Affitto locali (dal'1-1-1955)</i>	L. 500.000
E) <i>Aumento tasse circolazione dal 1° luglio 1955</i>	L. 1.000.000
F) <i>Spese generali (interessi passivi per acquisti nuovi autobus, spese varie per progressiva espansione dei servizi) circa</i>	L. 5.000.000
Totale aumenti annui spese esercizio e generali	
	L. 36.000.000

Da notare che le tariffe non erano state ritocate dal 1951.

Nello stesso periodo 1951-1955 il parco auto-mezzi della S.A.S.A. si è accresciuto, anche in seguito al continuo interessamento dell'Assessorato, diretto ad assicurare un servizio più efficiente e dignitoso, di nuove unità per il valore di circa 40.000.000, che corrisponde come quota di ammortamento, secondo i criteri ammessi dal Ministero dei Trasporti, ad un onere annuo di 4 milioni. Da tenere presente che il fisco ammette al riguardo un ammortamento più rapido, con conseguente aumento della quota di ammortamento al 20 % e quindi di lire 8 milioni.

Attenendosi, comunque, alla quota più bassa, il maggiore onere di esercizio rispetto alla fine del 1951 risulta quindi, con criteri prudenziali, certamente non inferiore ai 40 milioni.

Gli introiti controllati, nello stesso periodo, sono aumentati di circa 20,5 milioni annui (al netto dell'I.G.E.).

La Società pertanto, rispetto alla fine del 1951, si trova a dover fronteggiare un maggior onere differenziale non inferiore a lire 19,5 milioni (40 milioni - 20,5 milioni), che corrispondono circa al 13% dell'attuale provento totale al netto di I.G.E.

Tenuto conto: che gli aumenti accordati escludono completamente gli obbonamenti per le categorie lavoratrici — chè, come l'esperienza insegna, tali aumenti determinano una contrazione di traffico che può valutarsi del 10 % — tenuto altresì conto dei presumibili ulteriori aumenti che si verificheranno soprattutto nelle retribuzioni del personale e negli oneri fiscali — si è valutato che gli aumenti concessi, che si traducono in un aumento degli introiti non superiori al 15 % degli attuali, siano appena sufficienti ad assicurare un pareggio del bilancio di esercizio, escludendo una soddisfacente remunerazione del capitale impiegato.

Ad una conclusione analoga si perviene anche per un'altra via, e precisamente per quella basata su valutazioni ufficiali a carattere statistico dei costi di esercizio.

Infatti l'ultima valutazione del Ministero dei Trasporti, aggiornata al 1° gennaio 1955 (senza tener quindi conto degli aumenti nelle tasse di circolazione), reca, per autoveicoli del tipo di quelli prevalentemente impiegati negli autoservizi urbani di Bolzano e per una percorrenza media annua corrispondente, un costo chilometrico di esercizio di lire 143,22, riferito ad un impiego dei mezzi su linee *extra urbane*.

Se si considera che l'utilizzazione *urbana* comporta degli oneri sensibilmente superiori per manutenzione e consumi di pneumatici, carburanti, lubrificanti in conseguenza dei regimi di

scontinui di marcia (frequenza delle frenature, avviamenti, cambi di marcia, ecc.), oltre che per l'estensione del trattamento economico ferrotramviario al relativo personale, non si ritiene di essere lontani dal vero valutando a L. 7/km questi ulteriori oneri, ciò che porta il presunto costo chilometrico di esercizio ad almeno Lire 150.

Richiamando il già citato provento (al netto di I.G.E.) di lire 131/km, se ne desume una passività di servizio di L. 19/km, corrispondente esattamente al 15 % degli attuali proventi.

E' pertanto dimostrato, anche per questa via, che gli aumenti accordati sono appena sufficienti ad un pareggio della gestione e conforme l'attendibilità dell'analisi svolta dall'Assessorato sulla contabilità aziendale.

Sono da tenere infine presenti le seguenti circostanze:

1) che la tariffa adottata non supera quella in atto nella maggior parte dei centri urbani di media entità, *ivi* compresa Trento;

2) che il servizio urbano di Bolzano è uno dei pochissimi, in tutto il territorio nazionale, che non goda di alcuna sovvenzione da parte dell'Amministrazione Civica. Non sarà forse inutile ricordare che, per limitarsi alla regione, i servizi similari di Trento e Merano comportano un rilevante onere annuo sotto forma di contributo integrativo o di passività di gestione dell'Azienda Municipalizzata, dei rispettivi bilanci comunali;

3) che nel corso degli anni 1953 e 1954 tutti i servizi pubblici di trasporto urbani ed extra urbani, in tutto il territorio nazionale, hanno subito rilevanti aumenti tariffari in seguito ai già accennati aumenti degli oneri di esercizio, e che il servizio urbano di Bolzano non ha fruito di tali aumenti, con conseguente vantaggio della collettività;

4) che l'Assessorato non ha mancato di preoccuparsi dell'onere che ne sarebbe derivato per le categorie meno abbienti, preoccupandosi di mantenere rigorosamente invariate le tariffe degli abbonamenti, interessanti quelle categorie lavoratrici che hanno la quotidiana necessità di servirsi del mezzo di trasporto pubblico per recarsi sul posto di lavoro;

5) che l'Amministrazione Comunale di Bolzano, oggi insorta contro il provvedimento regionale, non ha potuto sottrarsi alla necessità di deliberare aumenti, ampiamente giustificati, in altri servizi pubblici essenziali, come l'acqua e la nettezza urbana, mentre sembra in via di approvazione anche l'aumento sui prezzi dell'energia

elettrica da parte dell'Azienda Consorziale di Bolzano e Merano.

Gli aumenti autorizzati debbono pertanto ritenersi equi, in quanto:

a) gli aumenti medesimi sono strettamente commisurati alle reali necessità accertate;

b) non aggravano il bilancio familiare delle categorie meno abbienti, che fruiscono di abbonamenti;

c) evitano la eventuale necessità di un contributo della pubblica Amministrazione, che si tradurrebbe in un aggravio, sotto altra forma, nei confronti della collettività dei censiti;

d) consentono di mantenere, attraverso un continuo rammodernamento del materiale mobile ed il potenziamento dei programmi di esercizio, anche in relazione all'espansione delle esigenze cittadine, un servizio urbano ad un livello degno del prestigio della Città di Bolzano, che è stata finora servita con lodevole impegno, come del resto confermato da attestazione di tutti gli Enti pubblici interessati in occasione di precedenti richieste di pareri ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Vorrei anzitutto ringraziare l'Assessore della risposta, che francamente e sinceramente ho dovuto e potuto seguire in linea di massima, ma che gradirei, se possibile, avere in copia per poterla leggere più attentamente e per studiarla. Ora, dopo tutte le ragioni esposte dall'Assessore circa l'aumento del biglietto della SASA, prescindendo dalle considerazioni fatte che non ho in mano come ha potuto avere in mano l'Assessore, faccio la considerazione dell'uomo della strada, molto terra terra, semplice ma eloquente appunto perchè semplice in se stessa. Dico questo: la SASA ha iniziato il servizio nella città di Bolzano con il biglietto del costo di 15 lire, poi in un secondo tempo è passata a 20, poi è passata a 25, oggi è arrivata a lire 30. Di questo passo non so dove si arriverà. Nel giro di pochi anni, precisamente, se non vado errato, dal 1950 o dal 1949 ad oggi vi è stato un aumento del 100 %. O si sono fatti i calcoli sbagliati in partenza, e naturalmente in questo caso non è colpa nè dei cittadini nè di chi usa il servizio SASA, ma semmai della Società che gestisce questo servizio — e non siamo noi che dobbiamo venire in aiuto a queste povere Società private che sembra siano fatte per sostenere ed aiutare i bisogni della cittadinanza, anzichè per fare i loro affari... Io sono convinto che facciano i loro affari senza bisogno del nostro intervento e del nostro aiuto — , o non so che cosa altro sia, perchè a questo 100 % di aumento do-

vrebbe corrispondere uguale slittamento della lira; però non mi consta che dal 1950 ad oggi la situazione sia di tanto precipitata! Se non vado errato, lo slittamento della lira in quel periodo è stato del 20 % o del 25 % nella peggiore delle ipotesi. Quindi le ragioni non mi soddisfano francamente; mi sembra troppa la commiserazione nei confronti della gestione SASA, della Società SASA, e mi pare poca considerazione ci sia per quello che è il fatto specifico dell'aumento, che, si voglia o no, grava ed incide su quel complesso di cittadini, che devono servirsi, per ragioni evidenti, del servizio in parola.

Ma nella mia interpellanza, a parte questo fatto, cioè la richiesta di ovviare a questo inconveniente, facevo anche una questione un po' di diritto, cioè volevo sapere in sostanza se effettivamente l'Assessorato regionale era autorizzato o meno a fare questa concessione, sia per quanto riguarda la concessione per nove anni ancora del servizio stesso alla SASA, sia la concessione dell'aumento. Dopo pochi giorni dalla mia interpellanza, il Consiglio comunale di Bolzano ha votato all'unanimità, o alla stragrande maggioranza, due ricorsi al Consiglio di Stato relativi proprio a questi due fatti: all'aumento e rispettivamente alla competenza della Regione per la concessione privata. (Dottor Albertini, non li legge lei i giornali?). E in quella sede si è discusso lungamente e si è convenuto che la Regione non era assolutamente autorizzata a fare tanto nè per quanto riguarda i nove anni nè per quanto riguarda gli aumenti, proprio per una questione squisitamente giuridica, e cioè per quella disposizione che è stata emanata il 30 giugno di quest'anno, con la quale sono decentrati agli enti locali alcuni servizi esercitati dal Ministero dei Trasporti. Su questa base, sulla base di questa disposizione del 30.6.1955 e sul fatto specifico della non esistenza di leggi regionali che riflettano questa materia, si è detto da parte autorevole e competente che non c'erano gli estremi perchè la Regione interferisse in questo argomento e giungesse alle concessioni fatte. Mi sembra che anche questo aspetto meritasse un poco di attenzione da parte dell'Assessore, e se mai una più esauriente risposta in argomento. Evidentemente di fronte a questi fatti specifici devo considerarmi non soddisfatto della risposta.

BERLANDA (Ass. all'Ind., Comm. Turismo e Trasp. - D.C.): E' ammessa una rettifica?

PRESIDENTE: All'interrogazione ha risposto, se ha dimenticato!...

BERLANDA (Ass. all'Ind., Comm., Turismo e Trasp. - D.C.): Credo di essere stato preciso e non

ho dimenticato nulla; vorrei far presente che l'interpellanza di Molignoni non domanda quello che alla fine dice di aver domandato, perchè quello è oggetto di un'interpellanza di Nardin, il quale avrà pronta risposta. Non c'è nessuna richiesta di parere sulla competenza alla concessione. Dalla lettura attenta della sua richiesta si può vedere.

Ho anche elementi per una risposta a Nardin, che ha fatto una richiesta più ampia e che investe anche problemi non contenuti nell'interpellanza di Molignoni. Telegraficamente posso anche dire...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Lo sentirò dopo quando darà la risposta.

BERLANDA (Ass. all'Ind. Comm., Turismo e Trasp. - D.C.): Come volete.

PRESIDENTE: Il cons. Nardin ha rivolto una interpellanza al Presidente della Giunta.

NARDIN (P.C.I.): Aspettiamo il Presidente!

PRESIDENTE: Attendiamo il Presidente della Giunta. Non è sufficiente che le risponda l'Assessore Berlanda?

NARDIN (P.C.I.): Non per fare un torto all'Assessore Berlanda, ma per riguardo al Presidente della Giunta al quale ho rivolto l'interpretazione...

DALVIT (D.C.): E' giusto...

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Nardin al Presidente della Giunta: sospesa. Altra interrogazione Nardin: sospesa. Interrogazione del cons. Raffaelli al Presidente della Giunta: sospesa.

Interrogazione del cons. Scotoni all'Assessore alle attività sociali rinviata alla prossima seduta. Altra del cons. Raffaelli all'Assessore alle attività sociali per la prossima volta.

BERTORELLE (Ass. Att. Soc. - D.C.): Se non le spiace, perchè l'ho avuta solo stamattina.

PRESIDENTE: Altra interrogazione del cons. Raffaelli e altra del cons. Scotoni all'Assessore attività sociali: sospesa.

Interrogazione Scotoni e Raffaelli all'Assessore all'Industria e Commercio per conoscere la situazione dello stabilimento « Aero Caproni »: non è pronta la risposta.

Interrogazione all'Assessore all'Agricoltura: non so se l'ha avuta l'Assessore supplente Pedrini...

PEDRINI (Ass. suppl. Agr. e For. - D.C.): E' il Presidente della Giunta l'Assessore!

PRESIDENTE: Ho appreso una cosa nuova...

DALVIT (D.C.): C'è un decreto pubblicato sul Bollettino!

SCOTONI (P.C.I.): In mancanza del Presidente e dell'Assessore dovrebbe rispondere l'Assessore supplente.

PEDRINI (Ass. suppl. Agr. e For. - D.C.): Il Presidente è l'Assessore sostituto.

PRESIDENTE: L'Assessore supplente Pedrini ha diritto anche di non rispondere... Adesso ci sono due interrogazioni rivolte al Presidente del Consiglio, una del 28 luglio e una del 5 novembre. Quella del 28 luglio dice:

« Interrogo il Signor Presidente del Consiglio Regionale per conoscere se nei confronti della legge " Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali ", approvata dall'Assemblea regionale il 18 gennaio 1955 e rinviata dal Governo con nota d.d. 28 febbraio 1955, sia stata seguita la procedura prevista dagli artt. 40 e 45 del Regolamento. Nel caso in cui ciò non si sia verificato per conoscerne le ragioni ».

L'interrogazione è del cons. Scotoni.

Leggo come ultima l'interrogazione rivolta a me dai cons. Scotoni e Faffaelli. Vorrei dire che per una parte della risposta dovrò leggere delle lettere che ho scritto a dei Presidenti di Commissione; ora, non so se questi Presidenti di Commissione desiderano che si faccia seduta riservata...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ci sono parole offensive?...

PRESIDENTE: No, c'è anche una lettera rivolta a lei, cons. Dalvit. Perciò se credete che in queste lettere ci siano degli apprezzamenti personali sul vostro operato allora faccio seduta riservata. Volete che facciamo seduta riservata?

CONSIGLIERI: No!

PRESIDENTE: Allora leggo l'interrogazione dei cons. Scotoni e Raffaelli:

« Premesso che il disegno di legge n. 174, rinviato dal Governo con note 20-7-1955 e del 18-8-1955, non è ancora stato sottoposto all'esame della competente Commissione legislativa, in violazione delle disposizioni del Regolamento, sia per quanto attiene ai doveri della Commissione sia per quanto attiene a quelli del Presidente del Consiglio;

— che il disegno di legge n. 177, presentato dalla Giunta Regionale in data 27.4.1955 ed esaminato dalla competente Commissione legislativa non è stato sottoposto all'ordine del giorno del Consiglio, in violazione delle disposizioni del Regolamento;

— che il disegno di legge n. 148, presentato dal cons. reg. Antonio Bruschetti il giorno 13 aprì-

le 1954, non è ancora arrivato all'esame del Consiglio, in violazione delle disposizioni del Regolamento;

— che il disegno di legge sul referendum, approvato dal Consiglio Regionale in data 18 gennaio 1955, e rinviato dal Governo il 28 febbraio 1955, non è stato posto all'esame della competente Commissione legislativa e del Consiglio entro i termini previsti dal Regolamento;

— che per altri disegni di legge — che per brevità si omettono — sono state operate le stesse violazioni del Regolamento;

tutto ciò premesso, interroghiamo il Signor Presidente del Consiglio per sapere se egli ritenga che questo stato di cose sia ulteriormente tollerabile e, comunque, quale procedura debba essere seguita per promuovere da parte del Consiglio la deliberazione prevista dall'art. 26, I comma, dello Statuto speciale.

Con osservanza ».

Primo caso: « Premesso che il disegno di legge n. 174, rinviato dal Governo con note del 20-7-1955 e del 18-8-1955, non è stato ancora sottoposto all'esame della competente Commissione legislativa, in violazione delle disposizioni del Regolamento, sia per quanto attiene ai doveri della Commissione sia per quanto attiene a quelli del Presidente del Consiglio ». Qui si tratta del disegno di legge n. 174 sui territori montani. Questo disegno di legge è stato approvato dal Consiglio il 21.6.1955 ed è stato rinviato dal Governo il 18.8.1955 e protocollato presso il mio Ufficio il 19.8.1955. Qui si dice: « Non è stato ancora sottoposto all'esame della competente Commissione legislativa », cioè il rinvio, « in violazione del Regolamento ». Ora, per quanto riguarda le leggi rinviate non è previsto un termine nel Regolamento al quale il Presidente si deve attenere per inviarle alla Commissione legislativa. Infatti l'art. 45 dice: « Qualora una legge approvata sia rinviata a termini dell'art. 49, comma I, dello Statuto, il Presidente del Consiglio provvede a notificare immediatamente a tutti i Consiglieri la motivazione del rinvio e rimette il provvedimento alla competente Commissione ». Ma non dice entro quale termine. Poi dice: « In questo caso i termini dell'art. 40 sono raddoppiati ». Però l'art. 40 non prevede il termine entro il quale il Presidente del Consiglio deve rinviare la legge alla Commissione ma prevede solo i termini entro i quali le Commissioni devono svolgere il loro lavoro. Per cui, stando esattamente al Regolamento, quando trattasi di rinvio di legge non è previsto in esso Regolamento un termine entro il quale il Presidente del Consiglio deve inviare il rinvio per la discussione alla Commissione, bensì sono

previsti dei termini per la Commissione stessa, che in caso di rinvio può elaborare la sua relazione in un termine doppio di quanto è previsto per altri disegni di legge; cioè, invece di 40 giorni, 80 giorni. Per cui anche se si può dire che per analogia si dovrebbe seguire lo stesso criterio, tuttavia il Regolamento tassativamente non lo prevede in questo caso, mentre lo prevede tassativamente per le altre leggi. Ma, a parte questa considerazione, non va dimenticato che se è vero che il rinvio del Governo è arrivato il 18.8.1955 proprio nell'agosto, quando era difficile convocare la Commissione, essa è stata convocata il 28 settembre, quando cioè si poteva presumere che le ferie parlamentari fossero terminate. Ora, la Commissione non si è convocata il 28.9.1955 in quanto il giorno 24 settembre il Presidente della Commissione con telegramma ha rinviato la riunione a data da destinarsi. Comunque la Commissione a tutt'oggi non è fuori termine in quanto, a sensi dell'art. 45 del Regolamento, ha tempo 80 giorni e non 40 come per le altre leggi.

E pur ammettendo che il Presidente del Consiglio si dovesse attenere ai 15 giorni, e calcolando gli 80 giorni che la Commissione ha a disposizione, fanno 95 giorni, che non sono ancora scaduti. Se lei fa un calcolo, vedrà che scadranno questo mese, ma ci vogliono ancora parecchi giorni. Non è escluso che il termine possa scadere anche senza che la Commissione abbia preparato la relazione.

Quindi, per quanto riguarda la prima osservazione, la Commissione è ancora nei termini regolamentari, mentre per quanto riguarda la convocazione non è previsto in questo caso un termine del Regolamento trattandosi di rinvio, per cui ritengo che questa osservazione non sia fondata.

ALBERTINI (Presidente Giunta Prov. Trento - D.C.): Lei ha mandato il disegno di legge al Presidente della Commissione?

PRESIDENTE: Sì.

Secondo caso: « ...che il disegno di legge n. 177, presentato dalla Giunta Regionale in data 27.4.55 ed esaminato dalla competente Commissione legislativa non è stato posto all'ordine del giorno del Consiglio, in violazione delle disposizioni del Regolamento ». Qui trattasi della legge sugli organi delle amministrazioni comunali. Se gli interpellanti ben ricordano questo oggetto è stato da me messo all'Ordine del giorno il 1.8.1955. Due giorni prima ho dato le consegne al Vicepresidente avv. Rosa e quindi sono partito, però l'Ordine del giorno è stato da me diramato a tutti i Consiglieri. Il Vicepresidente Rosa, in mia assenza, aveva natu-

ralmente pieni poteri e ha, come ho poi saputo, telegraficamente disdetto la riunione del Consiglio Regionale per il 1.8.1955, per cui questa legge non venne trattata. Siamo così giunti a questa sessione.

Loro mi chiederanno perchè non è stato messo all'Ordine del giorno. Ho interpellato la Giunta a questo proposito, e in data 13.10.1955, con lettera dell'Assessore competente, mi si comunica che la Giunta ha deliberato di ritirare il disegno di legge in questione, riservandosi di presentarne uno nuovo. Avendo la Giunta ritirato il disegno di legge in data 13 ottobre, io naturalmente non potevo più metterlo all'Ordine del giorno. Questo per quanto riguarda il secondo caso.

Terzo caso: « *che il disegno di legge n. 148, presentato dal cons. reg. Antonio Bruschetti il giorno 13 aprile 1954, non è ancora arrivato allo esame del Consiglio, in violazione delle disposizioni del regolamento* ».

E qui senz'altro dico che è stato violato il regolamento. Però prego il Consiglio di avere la pazienza e sentire quali passi io ho fatto finora per ottenere che questa legge venga portata in Consiglio.

Premesso che questa legge è stata presentata alla Presidenza del Consiglio il 13 aprile 1954, in quell'epoca io non ero Presidente e perciò per quel periodo non posso assumere alcuna responsabilità. Io ho assunto la Presidenza solo il 13.12.1954, cioè esattamente sette mesi dopo, per cui la mia responsabilità può solo decorrere da quella data. Quando io assunsi la Presidenza, i termini erano già scaduti, e largamente scaduti, perchè erano passati sette mesi. Comunque, il 16.2.1955, esattamente due mesi dopo che ebbi assunto la Presidenza, ho scritto la seguente lettera al Presidente della Commissione per l'agricoltura:

« Ill.mo Signor dr. Ottorino Pedrini - Trento.

Le disposizioni del I comma dell'art. 39 del Regolamento interno del Consiglio Regionale mi inducono a pregarla di disporre per la convocazione della Commissione legislativa all'Agricoltura e Foreste per trattare i seguenti disegni di legge in sospenso:

1) Disegno di legge n. 81 (presentato il 12 gennaio 1953 dai cons. reg. dott. Scotoni e dott. Raffaelli) riguardante la riforma dei contratti agrari di affitto, mezzadria, colonia agraria;

2) disegno di legge n. 148 (presentato il 13 aprile 1954 dal cons. Bruschetti) riguardante la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti nonchè ad affittuari diretti coltivatori e a loro associazioni per l'acquisto di be-

stiami selezionato e per premi da erogarsi in occasioni di mostre e rassegne.

I disegni di legge in parola furono a suo tempo distribuiti a tutti i signori Consiglieri e degli stessi furono spedite, a sensi del I comma dello art. 39, 3 copie al Presidente della Giunta Regionale.

Essendo i termini previsti dal regolamento interno largamente scaduti e non essendo stata presentata da parte della Commissione alcuna richiesta di proroga a sensi dell'art. 40 dello stesso Regolamento, La prego di voler disporre, tramite la Segreteria del Consiglio, per la sollecita convocazione della Commissione, per l'esame dei progetti di legge di cui sopra.

Con la massima osservanza ».

In data 5 marzo ho spedito al capo-gruppo della D.C. dott. Dalvit la seguente lettera: « Egregio Dottore, in allegato Le trasmetto copia di una lettera da me spedita al cons. dott. Pedrini, Presidente della Commissione legislativa all'Agricoltura e Foreste.

Il dott. Pedrini, già nel 1954, non ha mai voluto convocare la Commissione per l'esame delle leggi citate nella copia allegata e a quest'ultima mia lettera del 16 febbraio c.a. non ha a tutt'oggi risposto. Non è possibile per me, quale Presidente del Consiglio Regionale, il soprassedere o far insabbiare delle leggi che magari non sono gradite alla maggioranza o ad un partito qualsiasi del Consiglio. I progetti di legge presentati dai Consiglieri devono avere lo stesso riguardo da parte mia e venir trattati come se fossero progetti presentati dalla Giunta.

La Commissione è sempre libera di respingere il progetto di legge e di fare una proposta al Consiglio in tal senso. Il Consiglio poi può accogliere la proposta della Commissione votando contro il passaggio alla discussione per articoli.

Io La prego quindi, nella sua qualità di capo-gruppo, di far presente questo al cons. Pedrini, e qualora il cons. Pedrini, ciononostante, non volesse convocare la Commissione, essa dovrà venir convocata da me e la Commissione dovrà esaminare i progetti di legge in questione senza il cons. Pedrini.

Inoltre in tal caso mi permetterei di proporre al Consiglio e alla Commissione competente che il cons. Pedrini si dimetta da Presidente della Commissione e lasci fare il Presidente ad altra persona.

In attesa di una Sua cortese risposta La saluto distintamente ».

A questa lettera ho avuto una rapida evasione dal cons. Dalvit, il quale mi scrive: « Egregio Dott.

Magnago, Le posso comunicare che il dott. Pedrini convocherà quanto prima la Commissione legislativa dell'agricoltura per l'esame del noto disegno di legge. Cordiali saluti». Questo in data 26 marzo. Infatti in data 13 aprile è stata convocata la Commissione e questa ha avuto all'Ordine del giorno questo disegno di legge, al punto 2, e la Commissione lo ha discusso. Leggo uno stralcio del processo verbale della seduta: «Dopo altre considerazioni fatte dai membri della Commissione sulla revisione del progetto di legge, il cons. Bruschetti prega il Presidente della Commissione di far convocare dal Presidente della Federazione fra gli allevatori della Provincia di Trento il Consiglio di amministrazione della Federazione medesima; in quella sede egli esporrà le proprie osservazioni e i propri rilievi in riferimento all'esame e alla discussione del disegno di legge avvenuti in Commissione legislativa. Dopo tale riunione egli comunicherà alla Commissione legislativa se intende ritirare o meno il disegno di legge da lui predisposto».

Nella seduta del 18 aprile se ne riparla ancora: «Il Presidente dott. Pedrini informa l'Assessore di aver inviato una lettera al Presidente della Federazione fra allevatori della Provincia di Trento, pregandolo di convocare il Consiglio d'amministrazione della Federazione stessa. In quella sede il cons. Bruschetti riferirà sull'esame e la discussione avvenuti in Commissione legislativa sul suo disegno di legge. Dopo tale riunione il consigliere Bruschetti comunicherà alla Commissione se intende mantenere o ritirare il disegno di legge da lui presentato».

Ciò premesso ha voluto attendere che questa Commissione si convocasse e il cons. Bruschetti si esprimesse; però il cons. Bruschetti non si è mai espresso, per cui ho inviato una lettera in data 31 ottobre, cioè prima che arrivasse la Sua interpellanza. E ho scritto: «Egregio signor Consigliere, il progetto di legge di cui all'oggetto è stato da Lei presentato alla Presidenza del Consiglio Regionale il giorno 13 aprile 1954. Poco dopo aver assunto la Presidenza del Consiglio...». Qui adesso rifaccio tutta la storia, se volete...

CONSIGLIERI: No, no.

PRESIDENTE: E concludo « Siccome ho sentito anche indirettamente che Ella avrebbe avuto intenzione di ritirare il disegno di legge in questione, La prego gentilmente di voler nello stretto giro di posta comunicarmi per iscritto se Ella intende ritirare il disegno di legge o meno. Se Ella non intendesse ritirarlo sarà mio compito di provvedere alla convocazione della Commissione e di

prendere quei provvedimenti nei confronti del cons. Pedrini che il caso richiederà ».

Non ha avuto la risposta se il cons. Bruschetti intende ritirare il disegno di legge per cui siamo arrivati a questo punto. Questa la risposta che devo dare al terzo caso prospettato.

Quarto caso: « che il disegno di legge sul referendum, approvato dal Consiglio Regionale in data 18 gennaio 1955 e rinviato dal Governo il 28 febbraio 1955, non è stato posto all'esame della competente Commissione legislativa e del Consiglio entro i termini previsti dal regolamento ». Come ho già detto prima l'art. 45, che prevede i casi di rinvii di leggi, non prevede un termine al quale il Presidente del Consiglio si deve attenere per comunicare il rinvio alla Commissione.

NARDIN (P.C.I.): Ai Consiglieri!

PRESIDENTE: Ai Consiglieri e non alla Commissione. Comunque, premesso che qui non è previsto un termine, la Commissione è stata convocata il giorno 23 settembre e il 18 ottobre 1955. Nella prima convocazione della Commissione non è stato avvertito della convocazione il cons. Scotoni e il cons. Scotoni mi ha scritto e io ho risposto il perchè. Nella seconda convocazione, avvenuta il 18 ottobre 1955, è stato anche invitato il cons. Scotoni perchè giustamente, come egli diceva, per analogia si devono invitare i presentatori anche quando si tratta di rinvio di disegni di legge. La Commissione ha esaminato questo disegno di legge e mi ha, dopo fatto l'esame, scritto la seguente lettera: «La Commissione legislativa per gli Affari Generali, riunita a Bolzano il 18 ottobre 1955, ritiene necessario che sia richiesta al Governo una più ampia motivazione del rinvio della legge regionale «Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali», in aggiunta al telegramma del 28 febbraio 1955, e ciò anche considerando sia l'importanza dell'argomento sia l'opportunità che, per una procedura normale nei confronti di organi legislativi regionali nella loro rispettiva attività, alle comunicazioni telegrafiche fatte per osservare i termini, segua una comunicazione per iscritto che possa esprimere nella sua completezza il contenuto giuridico del Governo in ordine a provvedimenti legislativi regionali. Per questi motivi la Commissione ha rinviato la discussione del progetto di legge di cui sopra ad altra seduta, da convocarsi a domicilio. Con osservanza. Avv. Erckert ».

Io ho detto al Presidente della Commissione che non ero sicuro che il Governo ci portasse altre più esplicative argomentazioni in merito al rin-

vio, ma la Commissione ha insistito nella richiesta per cui ho scritto in data 25 ottobre una lettera al Commissario del Governo, dott. Sandrelli: « In allegato mi pregio trasmettere copia di una lettera pervenutami dal Presidente della Commissione regionale per gli affari generali a cui ho deman- dato per competenza il rinvio governativo del 28 febbraio 1955 concernente la legge di cui all'og- getto. La Commissione legislativa ha il compito di fare delle proposte concrete al Consiglio in me- rito al rinvio di cui sopra. Personalmente faccio proprie le osservazioni della Commissione e prego quindi l'E.V. di voler intervenire presso il Gover- no perchè si possa ottenere quanto richiesto nella copia della lettera allegata ».

Risposta del Commissario del Governo del 26 ottobre: « Ill.mo Signor Presidente del Consiglio, nell'informare di aver inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data odierna, copia della lettera 18 corr. indirizzata alla S.V. Ill.ma dal Pre- sidente della Giunta Provinciale di Bolzano in merito alla questione in oggetto, trasmetto, intan- to, copia conforme del telegramma 28 febbraio u. s. con il quale il Governo dispose il rinvio del disegno di legge regionale recante norme sul re- ferendum abrogativo di leggi regionali e provin- ciali ».

Ecco i motivi per cui anche questa legge non è ancora giunta in porto.

Poi l'interrogazione dice: « *che per altri dise- gni di legge — che per brevità si omettono — sono state operate le stesse violazioni del regolamento* ».

Evidentemente non posso rispondere su ciò, fin- chè i consiglieri Scotoni e Raffaelli non mi portano questi altri esempi.

Ultimo: « *tutto ciò premesso, interroghiamo il Signor Presidente del Consiglio per sapere se egli ritenga che questo stato di cose sia ulteriormente tollerabile, e, comunque, quale procedura debba essere seguita per promuovere da parte del Consi- glio la deliberazione prevista dall'art. 26, I com- ma, dello Statuto speciale* ».

Per quanto riguarda la prima domanda se questo sia ulteriormente tollerabile dico che è tol- lerabile ma non è molto opportuno che continui. Tollerabile può anche essere... Infine Ella mi chie- de in quale maniera si deve procedere per attuare il I comma dell'art. 26 dello Statuto, che suona così: « Il Presidente e il Vicepresidente del Con- siglio Regionale, che non adempiano agli obblighi del loro ufficio, sono revocati dal Consiglio stesso

a maggioranza dei suoi componenti ». Lei mi chie- de: « come fa a promuovere questa procedura? ». Ora è un po' strano che Lei mi chieda quali armi devo usare per togliermi dal seggio...; che proprio io glielo debba suggerire mi sembra un po' strano...

ROSA (Vicepresidente - D.C.): E inumano!

PRESIDENTE: Comunque nel regolamento si parla delle mozioni di sfiducia. E' vero che nel re- golamento si parla di mozioni di sfiducia solo alla Giunta, ma io consiglierei il cons. Scotoni — se vuole un consiglio proprio da me — di leggermi l'art. 113 del regolamento, che dice: « Le mozioni di fiducia e sfiducia alla Giunta devono essere motivate », e poi c'è tutta la procedura. Qui è indi- cata solo la procedura delle mozioni di sfiducia verso la Giunta, ma non è escluso che una mozio- ne di sfiducia possa essere promossa anche verso il Presidente del Consiglio. In questo caso il cons. Scotoni — e anche Raffaelli, perchè i firmatari sono due, — si possono attenere a tale procedura.

Ma, a parte questo, vorrei fare una conside- razione generale. L'opposizione ha in mano l'arma della interpellanza e dell'interrogazione, ma que- sta si dovrebbe usare, secondo me, specialmente verso il Governo e non verso la Presidenza del Consiglio, la quale tutela i diritti di tutti i Consi- glieri. Pertanto sarebbe stato opportuno che que- sti Consiglieri fossero venuti da me e mi avessero reso edotto di questa situazione; del che sarei sta- to loro molto grato. Se poi, nonostante il loro avvertimento, io non avessi agito, allora avrei compreso maggiormente la ragione di questa in- terpellanza. Con questo ho finito.

SCOTONI (P.C.I.): Sinceramente sono ben po- co soddisfatto della risposta. Non credo intanto che sia da accettare l'interpretazione che dà il Presidente circa i termini che sono stabiliti dal regolamento, che dice (*legge*). Gli 80 giorni della Commissione decorrono non da quando la Com- missione si convoca, ma da quando la Presidenza trasmette il provvedimento. Ora il 31 agosto c'è stato il rinvio del Commissario del Governo...

PRESIDENTE: Il 18 agosto!

SCOTONI (P.C.I.): Il 18 agosto rinvio del Commissario del Governo, credo che il 25 o il 26 la Presidenza l'avrà mandato alla Commissione...

PRESIDENTE: Calcoli 15 giorni.

SCOTONI (P.C.I.): Facciamo il calcolo che sia stato mandato il 2 o 3 di settembre, se non siamo sugli 80 giorni ben poco ci manca. Penso che il Presidente non deve attendere che gli 80 giorni siano già finiti prima di sollecitare la Commissio-

ne, perchè è ovvio che se glielo dirà il 79° giorno, la Commissione non farà in tempo a convocarsi, ma dovrà richiamarla quando, visti passare venti, trenta o quaranta giorni, la Commissione non si è ancora convocata.

La legge elettorale. A parte il fatto che per me resta molto discutibile che una legge presentata dalla Giunta o da un Consigliere possa essere ritirata quando ha compiuto quasi tutto il suo *iter* preparatorio ed è già pronta per la discussione — è una cosa molto discutibile della quale non è cenno nel nostro regolamento, — Le faccio presente, visto che Lei mi ha detto che ci sono quegli « eccetera » cui Lei non può rispondere, che da molti mesi vi è una proposta di legge presentata da me sulle elezioni amministrative e che non mi risulta sia stata presa in esame.

Terzo. Anche qui la stessa cosa di prima. Senz'altro i termini dovrebbero essere trascorsi, nè capisco come sia possibile che vengano sospesi i termini perchè, a un certo punto, a un Consigliere si chiede: « Vuoi ritirarlo, vuoi lasciarlo? ». Il Consigliere è padrone di fare o non fare un progetto di legge, però, una volta presentato, il progetto deve seguire il suo corso.

Lo stesso vale per l'ultimo punto, relativo al progetto di legge sul referendum. Non credo che la Commissione sia facoltizzata ad interrompere i termini per chiedere al Governo di motivare meglio il rinvio; fra l'altro il Governo può benissimo rispondere che crede di averlo motivato in maniera esauriente. Comunque, siccome i 40 giorni erano già trascorsi, la Commissione doveva fare un'altra cosa: stendere una relazione, in cui non si pronunciava nè a favore nè contro, perchè non riteneva sufficientemente motivato il rinvio ed invitare il Consiglio semmai a chiedere al Governo maggiori chiarimenti. Quindi mi pare che solo in una certa misura possono essere prese per buone le motivazioni che adduce il Presidente.

Per quanto riguarda il fatto che sarebbe stato bene dirlo prima, guardi che almeno per una richiesta avevo fatto un'interrogazione il 28 giugno.

PRESIDENTE: Sì.

SCOTONI (P.C.I.): Se sarebbe bene che i Consiglieri venissero dal Presidente del Consiglio, sarebbe stato anche bene che il Presidente del Consiglio avesse cercato in questo periodo di fare andare avanti la faccenda che, sicuramente, se fosse stata portata più rapidamente, non avrebbe provocato l'interrogazione di oggi.

L'ultima parte era una curiosità, che, essendo in argomento, ci siamo voluti togliere. Infatti l'art. 113 parla di mozioni di sfiducia alla Giunta,

e qui ci sembrava che l'analogia potesse essere e non essere, e volevamo perciò essere chiariti su questo punto.

RAFFAELLI (P.S.I.): Dirò i motivi per cui non sono soddisfatto della risposta. I punti deboli della risposta del Presidente del Consiglio sono vari, oltre a quelli già rilevati dal cons. Scotoni. Per esempio, Lei dice: « la legge elettorale era già all'Ordine del giorno, io l'avevo messa, però non posso rispondere del periodo in cui io avevo rimesso i miei poteri al Vicepresidente »; ora, ammesso anche che il rinvio sine die del Consiglio lo avesse disposto Lei, mi pare che le cose non cambiano, perchè se ci sono dei termini precisi, penso non si possa con un rinvio del Consiglio eludere la scadenza di questi termini. Infatti, se ciò dovesse valere come giustificazione per la legge elettorale, dovrebbe valere, come giustificazione, per una quantità di altri argomenti.

Veda quel che è successo o quel che succede in rapporto a una nostra mozione relativa alla emigrazione nel Cile... Può darsi che dal punto di vista rigidamente e freddamente formale le cose siano a posto. Io non mi sono preoccupato di esaminare il problema di quella mozione sotto il profilo formale e regolamentare; però quando si dovesse procedere con questo spirito arriviamo a delle cose che non possono essere considerate corrette. C'era una richiesta di nomina di una Commissione di inchiesta, il Consiglio la doveva discutere il 1° agosto, il Consiglio è stato rinviato per 4 mesi circa, e intanto, evidentemente, la situazione si è modificata. Può darsi che oggi ci si possa dire che la nostra mozione non ha più ragione di essere discussa, in quanto i presupposti che la giustificavano sono cambiati. Ma se invece di migliorare, in questo periodo fossero peggiorati, chi si assumerebbe la responsabilità di non aver dato al Consiglio la possibilità di scegliere per quella soluzione proposta o contro la soluzione? Ecco la necessità di non eludere, con un rispetto molto relativo o con violazione del regolamento, quelle che sono le esigenze complete della nostra attività.

E per quanto riguarda la legge di iniziativa del cons. Bruschetti, anche lì questa benedetta Federazione degli Allevatori doveva pur essere sentita e pronunciarsi entro precisi termini, dopo i quali in ultima istanza poteva decidere il presentatore stesso o la Commissione.

Di casi non giustificati il cons. Scotoni ne ha citato alcuni. Vorrei aggiungere che può rientrare fra questi la legge sulla Commissione per le controversie di speditività che vediamo all'Ordine del giorno di questa tornata e che, se non mi sbaglia, avrebbe dovuto essere risottoposta all'esame

della Commissione per le Attività sociali e Sanità, il che non è stato fatto. Se non è di sua competenza l'errore è mio, pazienza, ma a me pare che fosse così, e se ne è parlato in Commissione.

A proposito dell'ultima parte della nostra interrogazione io pensavo, forse diversamente dal confermatario, che Lei, signor Presidente, imitasse il personaggio celebre della nostra letteratura, il quale, essendogli stato offerto di scegliersi la pianta sulla quale doveva essere impiccato, ha scelto una pianta... di fragola. Lei dice: — mi avete chiesto gli strumenti per detronizzarmi —; noi sapevamo in partenza che Lei poteva scegliere lo strumento innocuo di una risposta come quella che ci ha dato, e quindi non mi pare sia una cosa da prendere troppo sul tragico...

PRESIDENTE: Lei cita il caso della legge sulla Commissione delle spedalità. Credo che non abbia ragione, perchè questa legge è già passata alla Commissione, è già stata discussa in Consiglio, poi venne presentato un emendamento da un gruppo di Consiglieri e su questo emendamento non vi fu accordo in Giunta. Allora si alzò il cons. Paris, che propose il rinvio della discussione alla prossima tornata, perchè nel frattempo si potesse studiare e si potesse poi rispettivamente ripresentare.

L'emendamento presentato non è stato dato alla Commissione, perchè gli emendamenti che vengono presentati in Consiglio non vengono presentati alla Commissione nuovamente, vengono discussi in Consiglio. Se il Consiglio dice espressamente che l'emendamento deve andare alla Commissione, allora è un'altra questione. Non ho nulla da aggiungere a quanto mi hanno risposto gli interroganti.

NARDIN (P.C.I.): Si dichiara soddisfatto?...

Punto V dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 185: « *Approvazione degli elenchi delle voci merceologiche tipo, previsti dall'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 2* ».

DALVIT (D.C.): Direi di dare per letta la relazione, tanto più che la maggior parte del Consiglio non è qui ad ascoltarla.

ALBERTINI (Pres. Giunta Pr. Trento - D.C.): Chiedo il numero legale!

DALVIT (D.C.): Non si può, non ci sono votazioni.

PRESIDENTE: Il numero legale si può solo verificare quando si passa alla votazione, c'è una proposta di dare per letta la relazione: accolta.

BERLANDA (Ass. all'Ind., Comm., Turismo e Trasporti - D.C.): La Giunta Regionale si dichiara disposta ad accogliere tutte le osservazioni e proposte della Commissione, in quanto ci sono, relative agli elenchi merceologici. Tutte le proposte della Commissione sono accolte dalla Giunta Regionale.

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione.

(Legge la relazione della Commissione all'Industria, Commercio, Turismo e Trasporti).

E' aperta la discussione generale. — Se nessuno chiede la parola prego il Consiglio di votare il passaggio alla discussione degli articoli: unanimità.

ART. 1

« *Sono approvati gli elenchi delle voci merceologiche tipo di cui alle allegate tabelle A per la provincia di Trento e B per la provincia di Bolzano, previsti dall'art. 6 della Legge regionale 7 febbraio 1952, n. 2* ».

La tabella A e la tabella B sono gli elenchi. Chi è d'accordo con l'art. 1 è pregato di alzare la mano: unanimità.

ART. 2

« *Le istruzioni che le Commissioni provinciali impartiranno ai Comuni per l'applicazione degli elenchi merceologici, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale precitata, dovranno essere preventivamente approvate con provvedimento della Giunta Regionale.* »

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Chi è d'accordo di approvare le modifiche apportate dalla Commissione agli elenchi merceologici in base alle tabelle A e B è pregato di alzare la mano: unanimità.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 27 sì, 1 scheda bianca.

Punto VI dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 186: « *Modifica della denominazione del Comune di S. Cristina (Provincia di Bolzano) in quella italiana di « S. Cristina Valgardena » ed in quella tedesca di « St. Christina Groeden »* ».

Relazione della Giunta.

BENEDIKTER (Ass. agli Affari Gen. - S.V.P.):
(legge la relazione).

PRESIDENTE: Relazione della Commissione.

GIACOMELLI (D.C.): (legge la relazione della Commissione agli Affari Generali).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Avverto il Consiglio che, ai sensi della legge regionale 7 novembre 1950 n. 16 sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi comuni, dobbiamo votare di non far luogo a referendum. Dice infatti il terzo comma dell'art. 2 della legge precitata: « *Il Consiglio Regionale può non far luogo al referendum se, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a Comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accordata, perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi* ».

SCOTONI (P.C.I.): Il Consiglio comunale ha deciso?

BENEDIKTER (Ass. agli Affari Gen. - S.V.P.):
Ha votato con i 3/4.

PRESIDENTE: Osservo che anche il Consiglio Regionale deve decidere di non far luogo a referendum con la maggioranza dei 3/4. Se non raggiungiamo tale maggioranza, dobbiamo rinviare la votazione.

ALBERTINI (Pres. Giunta Pr. Trento - D.C.):
Ma crede che sia necessario ciò per il cambiamento di denominazione?

BENEDIKTER (Ass. Affari Gen. - S.V.P.): Sì,
per legge!

PRESIDENTE: La legge dice: « *Il Consiglio Regionale può deliberare con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati alla Regione* ».

ALBERTINI (Pres. Giunta Pr. Trento - D.C.):
Ma dice: « può prescindere dal referendum quando ricorrano i requisiti di cui al II comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione »;

ma non dice che sia prevista la maggioranza qualificata del Consiglio.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): I requisiti sono i tre quarti dei Consiglieri regionali, e i tre quarti dei consiglieri comunali.

ALBERTINI (Pres. Giunta Pr. Trento - D.C.):
L'art. 1 prevede e stabilisce una determinata procedura, però dal complesso della materia, di cui all'art. 1, si fa astrazione per quanto riguarda il cambiamento di denominazione del comune. Si dice qui ulteriormente: « Può ugualmente prescindere dal referendum quando ricorrono i requisiti, di cui al secondo comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune ».

Evidentemente si è voluto alleggerire la procedura del cambiamento di denominazione prevedendo unicamente il voto dei 3/4 dei Consiglieri comunali e non il voto qualificato del Consiglio Regionale.

FORER (S.V.P.): Non si può fare così!

DALVIT (D.C.): Nel dubbio e mentre la Presidenza risolve questo problema, questo elegante problema, proporrei di sospendere la seduta. Penso che all'inizio della prossima saremo in numero sufficiente per poter andare avanti e faremo presto a votare questi due provvedimenti. Altrimenti stiamo qui a perdere tempo. Intanto pensiamoci e prepariamoci ad interpretare bene l'articolo...

PRESIDENTE: Credo che ci vorranno i 3/4.

ALBERTINI (Pres. Giunta Pr. Trento - D.C.):
C'è la norma di attuazione...

PRESIDENTE: Rimandiamo la discussione a giovedì, alle 9.15; spero che giovedì siano presenti i 3/4 dei Consiglieri, altrimenti non potremo procedere alla votazione di questa legge.

DALVIT (D.C.): E' chiaro.

PRESIDENTE: Domani il cons. Stoetter, Segretario della Presidenza, si sposa. (Applausi)
Non aggiungo altro...

(Ore 18).